PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE ISTANZE

(Applicabile alle autorizzazioni ordinarie ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e NON ai centri di raccolta normati dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Per questi ultimi vedere nota in fondo al presente documento).

Nel caso si voglia chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto per la gestione dei rifiuti urbani (piattaforma), una variante sostanziale o non sostanziale ad un'autorizzazione già in essere o il suo rinnovo al termine dei 10 anni di validità, il richiedente dovrà presentare, nei termini previsti dalle leggi vigenti (attualmente almeno 6 mesi prima della scadenza, per la richiesta di rinnovo), un'istanza finalizzata alla modifica o al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Detta autorizzazione, essendo "unica" ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 (ma non un'AUA, sigla che si riferisce solo alle procedure semplificate ex artt. 214/216 del D.lgs. 152/06), comprende anche l'autorizzazione allo scarico delle acque, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le valutazioni relative all'impatto acustico, ove previste per l'insediamento.

Da ciò deriva il fatto che, qualora fossero ancora presenti autorizzazioni in cui i diversi ambiti siano stati autorizzati separatamente, alla scadenza di una delle singole autorizzazioni, si dovrà procedere con una richiesta di MODIFICA NON SOSTANZIALE all'autorizzazione per il comparto rifiuti, al fine di integrarvi l'autorizzazione in scadenza.

L'istanza, presentata dal titolare dell'autorizzazione vigente o dal subentrante, in caso di richiesta di voltura della titolarità dell'autorizzazione stessa, va caricata sulla **piattaforma regionale "Procedimenti"** reperibile nella specifica sezione 'Ambiente - Servizio Rifiuti - Autorizzazioni rifiuti artt. 208/209/211' del portale di Regione Lombardia, altrimenti accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it, corredata da tutti gli allegati che vengono ivi richiesti, in parte differenti a seconda della scheda che verrà selezionata (rinnovo, variante, nuovo, voltura ecc..).

Gli allegati di cui sopra, comprendono già anche quelli richiesti dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ai sensi del D.lgs. 152/06, della L.R. 26/03 e del r.r. 4/06 per gli scarichi in fognatura e/o quelli richiesti dal Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive, Servizio Acque Reflue, della Città metropolitana di Milano in caso di scarichi in corso d'acqua superficiale o nel sottosuolo, per cui **NON** è necessario collegarsi anche ai siti dei rispettivi Enti/Servizi per reperire ulteriore documentazione.

I pareri degli Enti e dei Servizi sopra citati, qualora l'istruttoria di pertinenza si concluda favorevolmente, entreranno a far parte dell'autorizzazione rilasciata, sotto forma di allegati.

VARIANTI

Prima di passare ad illustrare le modalità con cui presentare i diversi tipi di istanza, di seguito si provvede ad esplicitare, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.lgs. 152/06 e del Decreto Regionale 6488 del 13.07.2026, alcuni concetti fondamentali per capire quale richiesta presentare, in base agli interventi previsti.

Oltre che per il rinnovo decennale infatti, le istanze possono essere presentate, contestualmente o meno al rinnovo, per approvazione di alcune varianti che si intendono apportare all'impianto autorizzato.

Si definisce “variante dell'impianto” una variazione all'impianto così come precedentemente approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente e sulla salute.
Gli interventi che non rientrano nella suddetta definizione di “variante” sono oggetto di sola informativa.
Gli interventi di mera manutenzione (ordinaria o straordinaria) o la sostituzione di parti di impianti a causa di usura o invecchiamento tecnologico che non producono alcun effetto sull'ambiente né comportino aumento delle potenzialità autorizzate, non sono soggetti a preventiva comunicazione né ad informativa.

Le VARIANTI possono essere SOSTANZIALI o NON SOSTANZIALI.

LA VARIANTE È SOSTANZIALE quando si configura come potenziamento dell'impianto e/o variazione delle caratteristiche o del funzionamento dello stesso, con modalità e/o dimensioni che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente circostante.
Di seguito si riporta la casistica delle condizioni che rendono sostanziale una variante.

1. Le varianti che di per sé sono **soggette a V.I.A**. od a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. od in conseguenza delle quali l’impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. od a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
   Ai sensi degli art. 6, comma 6 e 7-bis, comma 3 della parte II, titolo I del D.Lgs. 152/06 (così come modificati, rispettivamente, dagli art. 3 e 5 del D.Lgs. n° 104 del 2017, in recepimento alla Direttiva Europea 2014/52/UE), sono soggetti a verifica di V.I.A. gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti elencati negli allegati III (V.I.A.) e IV (verifica di assoggettabilità alla V.I.A.) alla parte II del D.lgs. 152/06, ossia:
   - *Allegato III, punto q): impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m^3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*
   - *Allegato IV, punto 7:*
     - *lettera t): impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m^3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*
     - ***lettera z.a)**: impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
   - *Allegato IV, **punto 8, lettera t)**: modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).*

   Per quanto riguarda la casistica tipica degli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti, nei quali le sole operazioni autorizzate sono la R13 e la D15, gli unici punti d’interesse sono la lettera z.a del punto 7 relativamente all’operazione D15 e la lettera t del punto 8 in caso di varianti che possono avere un significativo impatto ambientale.
   Saranno pertanto soggetti alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. **tutti i nuovi impianti rifiuti che richiedano l’autorizzazione a trattare rifiuti pericolosi in D15**, **quelli già esistenti** autorizzati alla gestione dei rifiuti pericolosi con l’operazione D15, in occasione della richiesta di rinnovo decennale dell’autorizzazione o di varianti di qualunque tipo, **nel**

caso la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. non sia mai stata eseguita e, infine, nel caso di **varianti che comportino** un **aumento volumetrico dei rifiuti pericolosi sottoposti all'operazione D15, tale da aumentare in modo significativo l'impatto sulle matrici ambientali del sito.**

Se si tratta invece di rifiuti non pericolosi, la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. va fatta solo nei casi indicati al punto 7, lettera z-b dell'allegato 4 alla parte II del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 104 del 2017, ed alla lettera t del punto 8 del medesimo allegato che, per comodità, si riportano di seguito:

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, ***lettere da R1 a R9****, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

t*) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).*

Alle operazioni R12 ed R13 eseguite sui rifiuti non pericolosi non si applica quindi mai la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

2. Le varianti che comportano un **aumento** di potenzialità di trattamento o di stoccaggio **superiore o uguale al 25 %** di quella complessiva dell'autorizzazione originaria, calcolata considerando anche la sommatoria dei volumi aggiunti o sottratti in eventuali varianti successive, indipendentemente dal tipo di operazione a cui i nuovi rifiuti saranno sottoposti. Per autorizzazione "originaria" si intende quella relativa all'ultimo rinnovo o all'ultima variante sostanziale.
3. Le varianti che comportano, all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, la realizzazione di nuove strutture, inerenti la gestione dei rifiuti, che necessitino un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n.152 del 2006, comma che sancisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 assume anche valore di titolo edilizio. Tuttavia un'opera autorizzata unicamente all'interno del procedimento previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, al decadere dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale articolo, dovrà essere abbattuta in quanto non più funzionale allo scopo per cui era stata costruita. Qualora il titolo edilizio sia invece già stato acquisito con altra procedura, la variante non sarà considerata sostanziale.

   Si fa presente inoltre che non è previsto il rilascio della concessione edilizia per le opere pubbliche qualora il progetto esecutivo delle stesse risulti approvato da parte della Giunta Comunale.
4. Le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate (riferite all'intero impianto, non al singolo codice C.E.R.), a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni (identico tipo di trattamento ma con destinazione finale differente). Quindi, ad esempio, se inserisco, anche per un solo CER, l'operazione D15 che prima non era contemplata per nessun tipo di rifiuto all'interno della piattaforma, la variante sarà sostanziale. Se invece l'autorizzazione comprende le operazioni R13, D15, R14 e viene richiesto l'inserimento dell'operazione D14 che è un trattamento identico all'R14, ma con lo smaltimento come destinazione finale del rifiuto, invece del recupero, essendoci già anche la possibilità di mandare a smaltimento i rifiuti con l'operazione D15, tale variante si configurerà come **non sostanziale**.
5. Le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato, o perchè effettuati in ambiti territoriali divenuti oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella prevista dal PGT al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo).

6. L’aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall’utilizzo o meno delle stesse.
7. L'aumento del 25% delle superfici dedicate alle operazioni di trattamento e stoccaggio rifiuti all’interno del perimetro autorizzato.
8. Le varianti che comportano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 2006 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), oppure delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla Tabella A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 oppure l’emissione di un flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose negli scarichi idrici di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

LA VARIANTE È NON SOSTANZIALE quando la richiesta variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’impianto o il potenziamento dello stesso, non producono effetti negativi e significativi per l'ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;
b) varianti subordinate a nulla-osta.

Si sottolinea che anche l'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo vigente o rilascio di nulla osta, a seconda del caso.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione in quanto hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione stessa che, pertanto, deve essere aggiornata prima della messa in esercizio delle modifiche richieste:

1. varianti che comportano modifiche operative o gestionali tali da necessitare la revisione della descrizione delle operazioni dell’impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
2. attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell’istruttoria precedente;
3. variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 25% e tali comunque da non comportare il raggiungimento della soglia che comporti la necessità di procedere con la V.I.A. o con la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
4. introduzione di nuovi CER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento;
5. varianti edilizie che comportano la realizzazione di nuove strutture all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che non necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
6. modifica della geometria e della disposizione delle aree per il deposito ed il trattamento dei rifiuti all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato che non comportano la variazione delle quantità di rifiuti autorizzate;
7. modifiche inerenti al riposizionamento delle macchine/impianti destinati al trattamento dei rifiuti.

Varianti subordinate al nulla-osta:

Rientrano in questa casistica le modifiche non elencate nei paragrafi precedenti e che non hanno un effetto negativo sull’ambiente e sulla salute o su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione.

In tal caso il proponente invia istanza all'Autorità competente, dando evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con l'autorizzazione vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una valutazione dalla quale emerga l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, o, nel caso, il miglioramento degli impatti sull'ambiente. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che potrà respingerla, richiedere integrazioni o accettarla rilasciando il nulla osta. L'atto, se necessario, verrà aggiornato in occasione del primo procedimento utile.
In conseguenza della necessità di effettuazione di un'istruttoria da parte dell'Autorità competente, **l'istante è tenuto al pagamento degli oneri istruttori** come definiti al punto 2.3 (varianti non sostanziali) nell'allegato A alla D.G.R. n. 7/8882 del 24 aprile 2002.

Interventi oggetto di sola informativa non qualificabili come varianti, in quanto non producono alcun impatto sull'ambiente e sulla salute o, anzi, producono effetti migliorativi. In questi casi l'intervento può essere realizzato immediatamente, resta fermo l'ottenimento degli eventuali titoli autorizzativi o nulla osta previsti dalle norme di settore (es. vigili del fuoco, titoli edilizi, ecc.) e l'Autorità competente, se necessario, aggiornerà l'atto in occasione del primo procedimento utile.

1. Modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione o interventi che hanno come unica finalità l'adeguamento delle funzionalità degli impianti per il raggiungimento delle prestazioni ambientali prescritte nell'autorizzazione; per tale casistica, nell'informativa deve essere indicata in maniera precisa la prescrizione dell'autorizzazione vigente a cui si riferisce l'intervento previsto.

   Da ciò ne deriva che, ad esempio, qualora l'autorizzazione venga rilasciata con la prescrizione di ATO di modificare l'impianto per lo smaltimento delle acque, una volta che ATO avrà approvato il progetto e lo stesso sarà stato realizzato, basterà che il richiedente l'autorizzazione invii a Città metropolitana il layout dell'impianto aggiornato con le modifiche richieste da ATO e **la nuova cartografia verrà aggiunta nel fascicolo dell'impianto con una semplice presa d'atto,** andando a sostituire la cartografia precedentemente allegata, **qualora nell'autorizzazione non fosse già stata allegata la planimetria di progetto o in presenza di modifiche in corso d'opera che la rendano non più conforme allo stato di fatto alla conclusione dei lavori**. In caso contrario non vi sarà necessità di procedere con una presa d'atto.

2. Potenziamento, miglioramento o sostituzione di apparecchiature con altre della medesima tipologia, a condizione che garantiscano almeno la stessa efficienza di quelle precedenti e che non comportino aumento del volume totale dei rifiuti trattati, né modifica delle operazioni autorizzate, né variazioni delle emissioni in atmosfera, sull'impatto acustico o della tipologia e quantità degli scarichi idrici.
3. Modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino, in aumento, le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.
4. Sostituzione di serbatoi con nuovi serbatoi aventi caratteristiche tecniche tali da ridurre il rischio di contaminazione del suolo (ad esempio, sostituzione di un serbatoio a parete singola con un serbatoio a doppia parete) a condizione che siano collocati nella stessa area e siano rispettate le pertinenti norme tecniche e dimensionali.

5. **Riduzione di potenzialità di trattamento o volumetrie di stoccaggio autorizzate, senza modifiche al layout dell'impianto**.

Come già precedentemente ricordato, la richiesta di RINNOVO di un'autorizzazione già in essere, va presentata entro i 6 mesi precedenti alla scadenza della stessa, fissata per legge in 10 anni dalla data di rilascio. Rispettando tale scadenza, nel caso la nuova autorizzazione non venisse rilasciata entro la data di scadenza della precedente, l'esercizio sarà automaticamente prorogato fino al rilascio della nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06. Se la richiesta di rinnovo viene presentata oltre gli ultimi 6 mesi di validità della precedente, alla scadenza di quest'ultima senza che ci sia ancora stato il rilascio della nuova autorizzazione, l'attività della piattaforma potrà continuare solo in seguito ad ordinanza sindacale, a tutela della salute pubblica. L'ordinanza sindacale avrà valenza di 6 mesi e sarà rinnovabile una sola volta, per un periodo di validità complessiva non superiore ai 18 mesi.

Si ricorda che, qualora il titolare dell'autorizzazione sia in possesso di certificazioni ambientali quali ISO ed Emas, l'invio di certificati attestanti tali qualifiche consentirà di ottenere un abbattimento dei costi della fidejussione da versare ad inizio attività pari, rispettivamente, al 40 ed al 50%.

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La nuova autorizzazione rilasciata a seguito di istanza per variante sostanziale, a condizione che l'istruttoria sia effettuata per l'intero impianto e non limitatamente all'aspetto relativo alla variante richiesta, ha durata decennale, come previsto dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal rilascio, **indipendentemente dalla data di scadenza dell'autorizzazione su cui incide la richiesta (previa estensione della durata della garanzia**). Nel caso in cui l'istruttoria sia effettuata limitatamente all'aspetto oggetto di variante, l'autorizzazione mantiene la scadenza di quella su cui incide la richiesta.
Nel caso di istanza di rinnovo o rinnovo con varianti, la nuova autorizzazione ha durata decennale, come previsto dall'articolo 208 del decreto legislativo n.152 del 2006, a decorrere dalla data di approvazione del nuovo provvedimento, anche se adottato successivamente alla scadenza del provvedimento originale.
Attenzione! Il periodo che intercorre fra la data di scadenza nominale della precedente autorizzazione e l'emanazione della nuova autorizzazione, risulta automaticamente coperto dalla precedente autorizzazione **se, come previsto dall' art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06 e smi, l'istanza di rinnovo è stata presentata entro i 6 mesi precedenti la scadenza**. **In caso contrario**, l'attività dell'impianto dovrà essere sospesa o, in caso di impianti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, coperta da ordinanza sindacale. In entrambi i casi, qualora fra la scadenza della vecchia autorizzazione ed il rilascio della nuova passi più di un anno, **sarà necessario provvedere al prolungamento della fidejussione** per non lasciare l'impianto scoperto da copertura assicurativa. **L'appendice della fidejussione dovrà essere tempestivamente inviata a Città metropolitana, pena la decadenza dell'autorizzazione**.

TIPOLOGIA DI ISTANZE

Segue elenco della documentazione da allegare, necessaria per ogni tipo di autorizzazione richiesta, da utilizzare come vademecum per la compilazione dei moduli online, presenti sulla piattaforma 'Inlinea'.

1) RINNOVO TAL QUALE O RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE

- Istanza, in carta semplice, a firma del Legale Rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione vigente. Se il titolare è il Comune, il legale rappresentante è il Sindaco. Se il titolare dell'autorizzazione è invece una società a cui il Comune ha dato la piattaforma in gestione, sarà quest'ultima a dover presentare l'istanza, assieme all'atto di formalizzazione dell'accordo Comune – Azienda.
  Normalmente le istanze vanno presentate in carta da bollo, ad eccezione dei casi normati dall'allegato B del DPR 642/72 che prevede che **NON** SIANO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO atti e documenti prodotti e scambiati fra amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, **loro Consorzi ed associazioni e** Comunità Montane. Pertanto, la necessità di apporre o meno la marca da bollo, dipende dalla ragione sociale dell'azienda in questione: se essa non rientra in una delle categorie sopra riportate, all'istanza dovrà essere associata una marca da bollo da 16 €.
  Qualora risultasse necessario apporre il bollo in fase di invio dell'istanza, si ricorda che sarà necessario fornire delle marche da bollo anche al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare, sempre tramite il portale Inlinea, verrà richiesta una marca da bollo di 16 € da apporre sull'atto principale ed una da 1 € su ognuno degli allegati allo stesso. L'autorizzazione potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto, digitalmente, tutte le marche da bollo richieste. Per invio digitale si intende il riportare negli appositi campi del portale i numeri identificativi delle marche da bollo. Gli originali cartacei dovranno essere conservati dal titolare dell'autorizzazione per tutta la durata di quest'ultima, dopo essere stati debitamente annullati, rendendoli così non più utilizzabili per altre pratiche.
- Poiché non è possibile autorizzare alcun tipo di attività su un'area che non sia in piena disponibilità del richiedente, in allegato all'istanza dovrà sempre esserci o l'atto notarile che attesti l'acquisto dell'area, o il contratto di locazione o quello di concessione in usufrutto o, in alternativa, l'autocertificazione, a firma del rappresentale legale dell'Ente, che attesti la proprietà dell'area.
- Bollettino attestante l'avvenuto versamento degli oneri istruttori, (e **non il mandato di pagamento**, in quanto, essendo ritirabile, non garantisce la reale effettuazione del pagamento) pari a **€ 3010,00 per le istanze di Rinnovo tal quale ed a € 3.220,00 per le istanze di Rinnovo con variante non sostanziale.**

  N.B.: Il calcolo degli oneri (tramite il foglio di calcolo 'Calcola oneri' presente su questa stessa pagina web) va sempre fatto, in quanto si discosta dalla cifra qua indicata, nel caso in cui l'impianto sia autorizzato anche per operazioni diverse da R13 e D15 (deposito/cernita).

  Si ricorda che la compilazione si effettua mettendo una crocetta vicino alla voce prescelta sia sulle ordinate sia sulle ascisse e NON all'incrocio delle due.

  Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito riportate:
  - causale: ST051 spese istruttorie 'per rinnovo' o per 'rinnovo con variante non sostanziale' dell'autorizzazione alla Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, di via xxxxxx, Comune di xxxxx;
- versamento presso:
  a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia il Comune: tesoreria speciale presso la Banca d'Italia su IBAN n° IT91T0100004306TU0000006067;
  b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un'Azienda pubblica, tramite bonifico su conto corrente bancario ad IBAN n° IT 86 D 03069 01775 000000100922, intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122

Milano. Se il pagamento avviene tramite bollettino postale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT 11 V 07601 01600 000052889201.

- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti od estratto dello stesso, da cui risulti:
  - se siano stati stipulati contratti con società presenti sul territorio comunale per consentire loro di conferire alcuni loro rifiuti speciali in piattaforma comunale;
  - in caso i contratti di cui al punto precedente siano stati sottoscritti, quali siano i termini degli accordi.
- Certificato di destinazione urbanistica, estratto del foglio catastale con evidenziati i contorni dei mappali di pertinenza della piattaforma, segnalazione dell'eventuale presenza di vincoli che interessino direttamente l'area dell'impianto. L'indicazione dei vincoli può essere anche fatta direttamente all'interno della scheda tecnica dove c'è un paragrafo specifico sull'argomento.
- Dichiarazione, all'interno della stessa istanza o compilando l'allegato C, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione, che non sono intervenute modifiche (neanche di carattere strutturale, ambientale od urbanistico) rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza o da modificare**.**
- Organigramma del personale addetto all'impianto (ai sensi della D.G.R. n°7/10161 del 6/8/2002).
- Nominativo del Direttore Tecnico e dichiarazione aggiornata, debitamente sottoscritta, di accettazione della carica da parte dello stesso**.**

  La gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani può essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d'opera (ad esempio associazioni di volontariato), mantenendo la responsabilità delle operazioni, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente alla gestione di tali impianti (raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani). È comunque sempre necessaria la nomina di un direttore tecnico della piattaforma.

  La qualifica di Direttore Tecnico potrà essere assunta da personale del Comune stesso, qualora esso sia il titolare dell'autorizzazione, oppure da personale facente capo al soggetto gestore della piattaforma, sulla base di accordi sottoscritti in fase di appalto (che dovranno essere allegati), oppure, ancora, da tecnico terzo con contratto specifico. Detto personale, ai sensi del punto 5.1.2 della d.c.i. del 27 luglio 1984, ripresa e ribadita dalla Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/1/2019 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) dovrà essere adeguatamente formato e dovrà fornire idonea attestazione della frequentazione di specifici corsi di formazione che ne dimostrino il costante aggiornamento professionale, da effettuarsi, per analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del 30 maggio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo Gestori ambientali, con una frequenza di almeno 5 anni ma, in generale, tale da consentirne l'adeguamento all'aggiornamento normativo. Il possesso di una laurea o di un diploma in discipline tecnico scientifiche, da verificarsi attraverso l'invio di apposita documentazione, è condizione obbligatoria solo nel caso in cui il Direttore Tecnico dell'impianto sia anche direttore tecnico della società iscritta all'Albo.

  Tutte queste informazioni potranno essere inoltrate tramite l'invio dell'**allegato B** che costituisce, da parte del soggetto incaricato, dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

  In aggiunta a tale documentazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del soggetto pubblico titolare dell'autorizzazione, di aver provveduto ad eseguire, per il soggetto indicato, le verifiche obbligatorie previste (qualora lo siano effettivamente) in merito alla

reale sussistenza dei suddetti requisiti (casellario giudiziario e certificato antimafia) o, in alternativa, **dovrà essere espressamente indicata la non necessità di procedere a tali controlli.**

La variazione del direttore tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata a Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione, congiuntamente ad un nuovo allegato B, verrà acquisita agli atti ed inserita all'interno del fascicolo dell'impianto, ma NON comporterà l'emissione di una variante all'autorizzazione vigente.

- La relazione tecnica aggiornata alla data di presentazione dell'istanza, il cui schema si trova in formato integrale in Inlinea. In essa andranno indicate la localizzazione geografica dell'impianto, la sua superficie complessiva e, separatamente, quella delle aree coperte e scoperte, suddividendo fra aree impermeabilizzate e non, le tipologie di strutture presenti e le loro modalità di gestione (ad esempio struttura prefabbricata/in muratura ad uso ufficio, con o senza servizi igienici, tettoia, pesa, ecc. …); la descrizione delle operazioni (R13 e/o D15) effettuate, l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolte, i CER a questi attribuiti e le modalità di stoccaggio adottate (numero e dimensione dei cassoni, tipologia dei contenitori: container chiusi, ceste metalliche, contenitori plastici per i rifiuti liquidi, big bag, deposito in platea). La relazione tecnica dovrà fare esplicito riferimento alla cartografia dell'impianto, con cui dovrà esserci una precisa corrispondenza, che dovrà anch'essa essere caricata su Inlinea. La stessa dovrà contenere la rappresentazione della disposizione dei rifiuti, il tracciato delle reti impiantistiche (acqua, fognatura, elettricità, etc..) nonché il posizionamento dei presidi antincendio, TUTTI SUL MEDESIMO ELABORATO GRAFICO.

  Nel caso di rinnovo con varianti non sostanziali, dovrà inoltre essere aggiunto uno specifico paragrafo in cui vengano indicate nel dettaglio tutte le varianti richieste. Se queste riguardano informazioni contenute nella tabella riassuntiva indicante la tipologia dei rifiuti e la loro organizzazione all'interno dell'impianto, nella tabella dovranno essere aggiunte delle colonne da cui sia possibile desumere lo stato attuale, quello richiesto con la variante e l'entità di tale variazione.

  Nel caso si verifichino le condizioni richiamate nell'**Allegato F**, lo stesso dovrà essere compilato al fine di poter ottenere una riduzione dei costi della fidejussione da versare.

- Le tavole grafiche di cui sopra, nel caso siano ancora in corso i lavori di adeguamento a prescrizioni impartite in precedenza, dovranno essere due: una riferita allo stato attuale ed una allo stato che assumerà l'impianto una volta terminati i lavori. Le stesse dovranno essere caricate in formato PDF, essere firmate digitalmente o dal rappresentante legale di chi ha presentato l'istanza, o dal suo delegato (nel qual caso va presentata anche la delega) o dal tecnico che le ha prodotte e, nel caso siano presenti nuovi impianti tecnologici, dovranno riportare anche prospetti e sezioni degli stessi.

  Se invariate in ogni parte rispetto a quanto già precedentemente autorizzato, sarà sufficiente inviare la sola planimetria generale, in scala 1:100, con scala grafica, legenda e rappresentazione chiara di tutti i cassoni ed i contenitori previsti, sovrapposta a quella di tutte le strutture e le reti impiantistiche presenti.

  Nel caso di rinnovo con variante non sostanziale, la cartografia dovrà illustrare anche la modifica che verrà introdotta con l'approvazione della variante stessa.

- Qualora l'impianto preveda scarichi in atmosfera e/o in fognatura e/o in corso d'acqua superficiale e/o sul suolo, è necessario compilare anche la parte di scheda tecnica relativa a tali ambiti, redatta secondo le indicazioni fornite rispettivamente dal Servizio Inquinamento Atmosferico di Città metropolitana per gli scarichi in atmosfera, da ATO Città metropolitana per gli scarichi in fognatura e dal Servizio Acque reflue della Città metropolitana nel caso di scarichi su suolo o in corso d'acqua superficiale. In quest'ultimo

caso, si ricorda che sarà necessario acquisire separatamente, al di fuori di Inlinea, anche l'autorizzazione **quantitativa** allo scarico da parte dell'ente gestore del corpo idrico superficiale individuato come recettore. Una volta ottenuta tale autorizzazione, la stessa andrà caricata su Inlinea alla voce 'Altra tipologia di documento'. **In assenza della stessa non sarà possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione** all'esercizio dell'impianto.

- Piano di emergenza contenente le modalità operative atte ad individuare e ad affrontare in modo efficace potenziali incidenti e situazioni di emergenza, nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne potrebbe conseguire (ad esempio in caso di incendio, sversamenti di rifiuti solidi o liquidi, errati conferimenti ecc. ...).
- Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ossia il nulla osta al prosieguo dell'attività rilasciato dai Vigili del fuoco dopo aver eseguito un sopralluogo nell'impianto, **oppure** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ossia autocertificazione dei richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, del fatto di aver inoltrato il progetto ai Vigili del Fuoco, di aver ricevuto da questi un nulla osta preventivo in attesa dell'effettuazione del sopralluogo che porterà all'emissione del CPI, e di aver ottemperato a tutto quanto da loro eventualmente richiesto contestualmente al nulla osta. **In alternativa**, qualora per la tipologia di impianto in oggetto non fosse previsto il preventivo nulla osta del comando provinciale dei vigili del fuoco (ai sensi del DPR 151/11 e del successivo D.M. 7/8/2012), la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato (se dipendente comunale non c'è bisogno del timbro d'iscrizione ad un ordine professionale tecnico) che attesti tale condizione (cioè la non necessità di CPI), unitamente alla specifica planimetria in scala 1:100 (da inoltrare sempre con firma digitale) dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (estintori, uscite di sicurezza, ecc...).

  N.B.: il CPI ha una durata di validità pari a 4 anni, che mantiene indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152. Pertanto, se al momento della richiesta di rilascio di un rinnovo o di una variante di quest'ultima risulta già presente un CPI, sarà quest'ultimo a dover essere allegato. In caso contrario dovrà essere presentata la SCIA, in attesa del suo rilascio. La richiesta di rinnovo del CPI deve essere inoltrata ai Vigili del Fuoco dai titolari dell'autorizzazione, entro la fine del terzo anno dal suo rilascio. Una volta ricevutolo, dovrà esserne girata copia a Città metropolitana di Milano, che provvederà ad inserirlo all'interno della documentazione agli atti nel fascicolo dell'impianto, senza che ciò comporti la necessità di una variante dell'autorizzazione.
- Piano di smantellamento dell'impianto a fine attività e piano di caratterizzazione ambientale. Quest'ultimo va effettuato in seguito alla cessazione dell'attività dell'impianto e alla sua rimozione, al fine di valutare l'eventuale presenza di contaminazione nelle matrici ambientali in corrispondenza dell'area interessata e programmare quindi la conseguente necessaria bonifica/messa in sicurezza/analisi di rischio.

  Questo documento andrebbe presentato al momento della prima autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, in versione di progetto preliminare. Nel caso invece non sia ancora stato presentato, dovrà esserlo alla prima occasione utile ed andrà aggiornato ogni qualvolta le varianti richieste saranno di tipo strutturale o riguarderanno il posizionamento dei centri di pericolo e le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze trattate.

Dopo che l'istanza sarà stata inviata a Città metropolitana di Milano tramite il portale Inlinea, i funzionari preposti verificheranno l'esaustività della documentazione caricata sulla stessa e, una volta accertatala, la condivideranno, sempre tramite il portale, con gli altri Enti interessati a qualunque titolo nel procedimento, richiedendo loro,

contestualmente, il parere di competenza. Una volta concluse positivamente tutte le istruttorie, sarà possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

2) RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI O VARIANTI SOSTANZIALI

- Istanza, in carta semplice, a firma del Legale Rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione vigente. Se il titolare è il Comune, il legale rappresentante è il Sindaco. Se il titolare dell'autorizzazione è invece una società a cui il Comune ha dato la piattaforma in gestione, sarà quest'ultima a dover presentare l'istanza, assieme all'atto di formalizzazione dell'accordo Comune – Azienda.
  Normalmente le istanze vanno presentate in carta da bollo, ad eccezione dei casi normati dall'allegato B del DPR 642/72 che prevede che **NON** SIANO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO atti e documenti prodotti e scambiati fra amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, **loro Consorzi ed associazioni e** Comunità Montane. Pertanto, la necessità di apporre o meno la marca da bollo, dipende dalla ragione sociale dell'azienda in questione: se essa non rientra in una delle categorie sopra riportate, all'istanza dovrà essere associata una marca da bollo da 16 €.
  Qualora risultasse necessario apporre il bollo in fase di invio dell'istanza, si ricorda che sarà necessario fornire delle marche da bollo anche al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare, sempre tramite il portale Inlinea, verrà richiesta una marca da bollo di 16 € da apporre sull'atto principale ed una da 1 € su ognuno degli allegati allo stesso. L'autorizzazione potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto, digitalmente, tutte le marche da bollo richieste. Per invio digitale si intende il riportare negli appositi campi del portale i numeri identificativi delle marche da bollo. Gli originali cartacei dovranno essere conservati dal titolare dell'autorizzazione per tutta la durata di quest'ultima, dopo essere stati debitamente annullati, rendendoli così non più utilizzabili per altre pratiche.
- Poiché non è possibile autorizzare alcun tipo di attività su un'area che non sia in piena disponibilità del richiedente, in allegato all'istanza dovrà sempre esserci o l'atto notarile che attesti l'acquisto dell'area, o il contratto di locazione o quello di concessione in usufrutto o, in alternativa, l'autocertificazione, a firma del rappresentale legale dell'Ente, che attesti la proprietà dell'area.
- Bollettino attestante il versamento degli oneri istruttori (e **non il mandato di pagamento,** in quanto, essendo ritirabile, non garantisce la reale effettuazione del pagamento) che sono pari a **€ 3.360,00 per il rinnovo con variante sostanziale ed € 840,00 per la sola variante sostanziale.**

  N.B.: Il calcolo degli oneri (tramite il foglio di calcolo 'Calcola oneri' presente su questa stessa pagina web) va sempre fatto, in quanto si discosta dalla cifra qua indicata, nel caso in cui l'impianto sia autorizzato anche per operazioni diverse da R13 e D15 (deposito/cernita).

  Si ricorda che la compilazione si effettua mettendo una crocetta vicino alla voce prescelta sia sulle ordinate sia sulle ascisse e NON all'incrocio delle due.

  Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito riportate:

  - causale:

    ST051 - spese istruttorie 'per variante sostanziale' o per 'rinnovo con variante sostanziale' all'autorizzazione della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, di via xxxxxx, Comune di xxxxx;
  - versamento presso:

a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia il Comune: tesoreria speciale presso la Banca d'Italia su IBAN n° IT91T0100004306TU0000006067;

b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un'Azienda pubblica, tramite bonifico su conto corrente bancario ad IBAN n° IT 86 D 03069 01775 000000100922, intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano. Se il pagamento avviene tramite bollettino postale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT 11 V 07601 01600 000052889201.

- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti od estratto dello stesso, da cui risulti:
  - se e quali rifiuti speciali siano stati assimilati agli urbani;
  - se siano stati stipulati contratti con società presenti sul territorio comunale per consentire loro di conferire alcuni loro rifiuti speciali in piattaforma comunale;
  - in caso i contratti di cui al punto precedente siano stati sottoscritti, quali sono i termini degli accordi.
- Certificato di destinazione urbanistica, estratto del foglio catastale con evidenziati i contorni dei mappali di pertinenza della piattaforma, segnalazione dell'eventuale presenza di vincoli che interessino direttamente l'area dell'impianto. L'indicazione dei vincoli può essere anche fatta direttamente all'interno della scheda tecnica dove c'è un paragrafo specifico sull'argomento.
- Dichiarazione, all'interno della stessa istanza o compilando l'allegato C da parte del Legale Rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione, che non sono intervenute modifiche (neanche di carattere strutturale, ambientale od urbanistico) rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza o da modificare.
- Organigramma del personale addetto all'impianto (ai sensi della D.G.R. n°7/10161 del 6/8/2002). Nel caso della sola richiesta di variante, senza rinnovo, va inserita solo se le variazioni richieste riguardano la struttura dell'impianto.
- Nominativo del Direttore Tecnico e dichiarazione aggiornata, debitamente sottoscritta, di accettazione della carica da parte dello stesso.

  La gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani può essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d'opera (ad esempio associazioni di volontariato), mantenendo la responsabilità delle operazioni, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente alla gestione di tali impianti (raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani). E' comunque sempre necessaria la nomina di un direttore tecnico della piattaforma.
  La qualifica di Direttore Tecnico potrà essere assunta da personale del Comune stesso, qualora esso sia il titolare dell'autorizzazione, oppure da personale facente capo al soggetto gestore della piattaforma, sulla base di accordi sottoscritti in fase di appalto (che dovranno essere allegati), oppure, ancora, da tecnico terzo con contratto specifico. Detto personale, ai sensi del punto 5.1.2 della d.c.i. del 27 luglio 1984, ripresa e ribadita dalla Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/1/2019 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) dovrà essere adeguatamente formato e dovrà fornire idonea attestazione della frequentazione di specifici corsi di formazione che ne dimostrino il costante aggiornamento professionale, da effettuarsi, per analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del 30 maggio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo Gestori ambientali, con una frequenza di almeno 5 anni ma, in generale, tale da consentirne l'adeguamento all'aggiornamento normativo. Il possesso di una laurea o di un diploma in discipline tecnico scientifiche, da verificarsi attraverso l'invio di

apposita documentazione, è condizione obbligatoria solo nel caso in cui il Direttore Tecnico dell'impianto sia anche direttore tecnico della società iscritta all'Albo.
Tutte queste informazioni potranno essere inoltrate tramite l'invio dell'**allegato B** che costituisce, da parte del soggetto incaricato, dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
In aggiunta a tale documentazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del soggetto pubblico titolare dell'autorizzazione, di aver provveduto ad eseguire, per il soggetto indicato, le verifiche obbligatorie previste (qualora lo siano effettivamente) in merito alla reale sussistenza dei suddetti requisiti (casellario giudiziario e certificato antimafia) o, in alternativa, **dovrà essere espressamente indicata la non necessità di procedere a tali controlli.**
La variazione del direttore tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata a Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione, congiuntamente ad un nuovo allegato B, verrà acquisita agli atti ed inserita all'interno del fascicolo dell'impianto, ma NON comporterà l'emissione di una variante all'autorizzazione vigente.

- Atti amministrativi assunti (es. Delibera Giunta/Consiglio Comunale, Determina Dirigenziale, Deliberazioni del C.d.A) per l'approvazione delle modifiche da apportare (ad es. nuovo progetto definitivo/esecutivo che modifica quello precedentemente approvato, accordi sovraccomunali per il cambio del bacino d'utenza servito dall'impianto, ecc. ...).
- La relazione tecnica aggiornata alla data di presentazione dell'istanza, il cui schema si trova in formato integrale in Inlinea. In essa andranno indicate la localizzazione geografica dell'impianto; la sua superficie complessiva e, separatamente, quella delle aree coperte e scoperte, suddividendo fra aree impermeabilizzate e non; le tipologie di strutture presenti e le loro modalità di gestione (ad esempio struttura prefabbricata/in muratura ad uso ufficio, con o senza servizi igienici, tettoia, pesa, ecc. …); la descrizione delle operazioni (R13 e/o D15) effettuate; l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolte; i CER a questi attribuiti e le modalità di stoccaggio adottate (numero e dimensione dei cassoni, tipologia dei contenitori: container chiusi, ceste metalliche, contenitori plastici per i rifiuti liquidi, big bag, deposito in platea). La relazione tecnica dovrà fare esplicito riferimento **alla cartografia dell'impianto**, con cui dovrà esserci una precisa corrispondenza e che dovrà anch'essa essere caricata su Inlinea. La stessa **dovrà contenere la rappresentazione della disposizione dei rifiuti, il tracciato delle reti impiantistiche** (acqua, fognatura, elettricità, etc..) **nonché il posizionamento dei presidi antincendio**, TUTTI SUL MEDESIMO ELABORATO GRAFICO.

  Dovrà inoltre esserci uno specifico paragrafo in cui vengano indicate nel dettaglio tutte le varianti richieste. Nel caso in cui queste riguardino informazioni contenute nella tabella riassuntiva indicante la tipologia dei rifiuti e la loro organizzazione all'interno dell'impianto, nella tabella dovranno essere aggiunte delle colonne da cui sia possibile desumere lo stato attuale, quello richiesto con la variante e l'entità di tale variazione.

  Nel caso si verifichino le condizioni richiamate nell'**Allegato F**, lo stesso dovrà essere compilato al fine di poter ottenere una riduzione dei costi della fidejussione da versare.
- Le tavole grafiche di cui sopra dovranno essere caricate in formato PDF, essere firmate digitalmente o dal rappresentante legale di chi ha presentato l'istanza, o dal suo delegato (nel qual caso va presentata anche la delega) o dal tecnico che le ha prodotte, e riportare le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. La scala di rappresentazione varia a seconda di ciò che si deve illustrare:
  - tavola in scala **1:200**: rilievo planivolumetrico quotato illustrativo dello stato di fatto dell'area, comprensivo dell'ingombro dell'impianto e delle urbanizzazioni esistenti e delle proprietà confinanti;

- tavole grafiche di progetto in scala **1:100:** piante, prospetti, sezioni e particolari con eventuale scala di maggior dettaglio; tavola comparativa stato di fatto e di progetto per interventi di adeguamento/ampliamento riportante demolizioni e nuove opere; planimetria descrittiva delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio;
- planimetria generale in scala **1:100:** è la cartografia di cui al capoverso precedente che, oltre a quanto già indicato, deve riportare anche la legenda, la scala grafica e la nuova eventuale disposizione dei rifiuti conseguente all'attuazione di quanto richiesto con la variante.

- Qualora l'impianto preveda scarichi in atmosfera e/o in fognatura e/o in corso d'acqua superficiale e/o sul suolo, è necessario compilare anche la parte di scheda tecnica relativa a tali ambiti, redatta secondo le indicazioni fornite rispettivamente dal Servizio Inquinamento Atmosferico di Città metropolitana per gli scarichi in atmosfera, da ATO Città metropolitana per gli scarichi in fognatura e dal Servizio Acque reflue della Città metropolitana nel caso di scarichi su suolo o in corso d'acqua superficiale. In quest'ultimo caso, si ricorda che sarà necessario acquisire separatamente, al di fuori di Inlinea, anche l'autorizzazione **quantitativa** allo scarico da parte dell'ente gestore del corpo idrico superficiale individuato come recettore. Una volta ottenuta tale autorizzazione, la stessa andrà caricata su Inlinea alla voce 'Altra tipologia di documento'. **In assenza della stessa non sarà possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione** all'esercizio dell'impianto.
- Piano di emergenza contenente le modalità operative atte ad individuare e ad affrontare in modo efficace potenziali incidenti e situazioni di emergenza, nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (ad esempio in caso di incendio, sversamenti di rifiuti solidi o liquidi, errati conferimenti ecc. ...). Nel caso di istanze riguardanti solo una variante sostanziale e non un rinnovo, questo andrà presentato solo se le varianti richieste vanno ad impattare sulla struttura dell'impianto o sul grado di pericolosità dello stesso in modo tale da rendere necessaria una revisione del piano stesso. In tali casi, al momento della presentazione dell'istanza, dovrà essere presentato il piano d'emergenza vigente al momento che dovrà poi essere aggiornato e ripresentato una volta che l'impianto avrà assunto la configurazione prevista con le varianti approvate e comunque **obbligatoriamente** prima dell'inizio dell'attività.
- Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ossia il nulla osta al prosieguo dell'attività rilasciato dai Vigili del fuoco dopo aver eseguito un sopralluogo nell'impianto **oppure** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ossia l'autocertificazione dei richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, del fatto di aver inoltrato il progetto ai Vigili del Fuoco, di aver ricevuto da questi un nulla osta preventivo, in attesa dell'effettuazione del suddetto sopralluogo che porterà all'emissione del CPI, e di aver ottemperato a tutto quanto da loro eventualmente richiesto contestualmente al nulla osta. **In alternativa**, qualora per la tipologia di impianto in oggetto non fosse previsto il preventivo nulla osta del comando provinciale dei vigili del fuoco (ai sensi del DPR 151/11 e del successivo D.M. 7/8/2012), andrà caricata su Inlinea la dichiarazione, sottoscritta da un tecnico abilitato (se dipendente comunale non c'è bisogno del timbro d'iscrizione ad un ordine professionale tecnico), che attesti tale condizione (ovvero la non necessità di avere un CPI), unitamente alla specifica planimetria in scala 1:100 (da inoltrare sempre con firma digitale) dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (estintori, uscite di sicurezza, ecc...).

  N.B.: il CPI ha una durata di validità pari a 4 anni, che mantiene indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152. Pertanto, se al momento della richiesta di rilascio di un rinnovo o di una variante di quest'ultima, risulta già presente un CPI, sarà quest'ultimo a dover essere allegato. In caso contrario dovrà essere presentata la SCIA, in attesa del suo rilascio. La richiesta di rinnovo del CPI deve essere inoltrata dai

titolari dell'autorizzazione ai Vigili del Fuoco entro la fine del terzo anno dal suo rilascio. Una volta ricevutolo, dovrà esserne girata copia a Città metropolitana di Milano, che provvederà ad inserirlo all'interno della documentazione agli atti nel fascicolo dell'impianto, senza che ciò comporti la necessità di una variante dell'autorizzazione.

- Piano di smantellamento dell'impianto a fine attività e piano di caratterizzazione ambientale. Quest'ultimo va effettuato in seguito alla cessazione dell'attività dell'impianto e alla sua rimozione, al fine di valutare l'eventuale presenza di contaminazione nelle matrici ambientali in corrispondenza dell'area interessata e programmare quindi la conseguente necessaria bonifica/messa in sicurezza/analisi di rischio.

  Questo documento andrebbe presentato al momento della prima autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, in versione di progetto preliminare. Nel caso invece non sia ancora stato presentato, dovrà esserlo alla prima occasione utile ed andrà aggiornato ogni qualvolta le varianti richieste saranno di tipo strutturale o riguarderanno il posizionamento dei centri di pericolo e le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze trattate.
- Nel caso in cui le analisi effettuate per valutare la necessità di sottoporre il progetto di variante ad autorizzazione paesaggistica od a valutazione di assoggettabilità a V.I.A. abbiano portato a concludere la non necessità di dette autorizzazioni/valutazioni, il percorso seguito per giungere a tali conclusioni dovrà essere esplicitato in un apposito documento. Qualora invece sia emersa la necessità di ottenerla/effettuarla, poiché si tratta, come già ricordato in premessa, di istruttorie propedeutiche a quella dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 (per l'autorizzazione paesaggistica vedasi comma 7 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004; per la verifica di VIA vedasi l'art. 19 del D.lgs. 152/06 e la L.R. 5/2010 e s.m.i.), all'istanza dovranno essere allegati anche i provvedimenti emessi dai settori preposti al rilascio di tali determinazioni o, per lo meno, dovranno essere forniti gli estremi amministrativi degli stessi (n° R.G. e di protocollo, con le rispettive date di emissione) in modo che siano direttamente reperibili internamente allo scrivente Ente.
- Valutazione previsionale dell'impatto acustico, da effettuare soltanto nel caso in cui la variante proposta influisca direttamente anche su questo aspetto o qualora sia cambiato l'azzonamento acustico del Comune.

Dopo che l'istanza sarà stata inviata a Città metropolitana di Milano tramite il portale Inlinea, i funzionari preposti verificheranno l'esaustività della documentazione caricata sulla stessa e, una volta accertatala, la condivideranno, sempre tramite il portale, con gli altri Enti interessati a qualunque titolo nel procedimento richiedendo loro, contestualmente, il parere di competenza. Una volta concluse positivamente tutte le istruttorie, si potrà procedere col rilascio dell'autorizzazione richiesta.

3) REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVO IMPIANTO

- Istanza, in carta semplice, a firma del Legale Rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione vigente. Se il titolare è il Comune, il legale rappresentante è il Sindaco. Se il titolare dell'autorizzazione è invece una società a cui il Comune ha dato la piattaforma in gestione, sarà quest'ultima a dover presentare l'istanza, assieme all'atto di formalizzazione dell'accordo Comune – Azienda.
  Normalmente le istanze vanno presentate in carta da bollo, ad eccezione dei casi normati dall'allegato B del DPR 642/72 che prevede che **NON** SIANO SOGGETTI

ALL'IMPOSTA DI BOLLO atti e documenti prodotti e scambiati fra amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, **loro Consorzi ed associazioni e** Comunità Montane. Pertanto, la necessità di apporre o meno la marca da bollo, dipende dalla ragione sociale dell'azienda in questione: se essa non rientra in una delle categorie sopra riportate, all'istanza dovrà essere associata una marca da bollo da 16 €.
Qualora risultasse necessario apporre il bollo in fase di invio dell'istanza, si ricorda che sarà necessario fornire delle marche da bollo anche al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare, sempre tramite il portale Inlinea, verrà richiesta una marca da bollo di 16 € da apporre sull'atto principale ed una da 1 € su ognuno degli allegati allo stesso. L'autorizzazione potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto, digitalmente, tutte le marche da bollo richieste. Per invio digitale si intende il riportare negli appositi campi del portale i numeri identificativi delle marche da bollo. Gli originali cartacei dovranno essere conservati dal titolare dell'autorizzazione per tutta la durata di quest'ultima, dopo essere stati debitamente annullati, rendendoli così non più utilizzabili per altre pratiche.
Congiuntamente, o preventivamente, visto che il loro rilascio costituisce *conditio sine qua non* per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere presentate le istanze per eventuali ulteriori autorizzazioni quali, ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica (vedi comma 7 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004) o la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (vedi art. 19 del D.Lgs. 152/06 e la L.R. 5/2010 e s.m.i.), **qualora previste.** Per valutare l'obbligo di queste autorizzazioni preventive, per quanto riguarda la V.I.A. si veda la parte introduttiva di questo documento, per la paesaggistica si faccia riferimento al D.P.R. 68 del 22/3/2017 che indica in modo esplicito tutte le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica e quelle soggette ad un'autorizzazione semplificata.

- Bollettino attestante il versamento degli oneri istruttori (e **non il mandato di pagamento,** in quanto, essendo ritirabile, non garantisce la reale effettuazione del pagamento), pari ad **€ 840,00.**

  N.B.: Il calcolo degli oneri (tramite il foglio di calcolo 'Calcola oneri' presente su questa stessa pagina web) va sempre fatto, in quanto si discosta dalla cifra qua indicata, nel caso in cui l'impianto sia autorizzato anche per operazioni diverse da R13 e D15 (deposito/cernita).

  Si ricorda che la compilazione si effettua mettendo una crocetta vicino alla voce prescelta sia sulle ordinate sia sulle ascisse e NON all'incrocio delle due.

  Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito riportate:

  - causale: "ST051 - spese istruttorie per l'autorizzazione ambientale di una nuova piattaforma per la raccolta differenziata (o R.D.) dei rifiuti, da realizzarsi in via xxxxxx, nel comune di xxxxxx";
  - versamento presso:
    a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia il Comune: tesoreria speciale presso la Banca d'Italia su IBAN n° IT91T0100004306TU0000006067;
    b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un'Azienda pubblica, tramite bonifico su conto corrente bancario ad IBAN n° IT 86 D 03069 01775 000000100922, intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano. Se il pagamento avviene tramite bollettino postale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT 11 V 07601 01600 000052889201.
- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti od estratto dello stesso, da cui risulti:
  - se e quali rifiuti speciali siano stati assimilati agli urbani;
  - se siano stati stipulati contratti con società presenti sul territorio comunale per consentire loro di conferire alcuni loro rifiuti speciali in piattaforma comunale;

- in caso i contratti di cui al punto precedente siano stati sottoscritti, quali sono i termini degli accordi.

- Certificato di destinazione urbanistica, estratto del foglio catastale con evidenziati i contorni dei mappali di pertinenza della piattaforma, segnalazione dell'eventuale presenza di vincoli che interessino direttamente l'area dell'impianto. L'indicazione dei vincoli può essere anche fatta direttamente all'interno della scheda tecnica dove c'è un paragrafo specifico sull'argomento.
- Organigramma del personale addetto all'impianto (ai sensi della D.G.R. n° 7/10161 del 6/8/2002).
- Nominativo del Direttore Tecnico e dichiarazione, debitamente sottoscritta, di accettazione della carica da parte dello stesso**.**

  La gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani può essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d'opera (ad esempio associazioni di volontariato), mantenendo la responsabilità delle operazioni, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente alla gestione di tali impianti (raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani). È comunque sempre necessaria la nomina di un direttore tecnico della piattaforma.
  La qualifica di Direttore Tecnico potrà essere assunta da personale del Comune stesso, qualora esso sia il titolare dell'autorizzazione, oppure da personale facente capo al soggetto gestore della piattaforma, sulla base di accordi sottoscritti in fase di appalto (che dovranno essere allegati), oppure, ancora, da tecnico terzo con contratto specifico. Detto personale, ai sensi del punto 5.1.2 della d.c.i. del 27 luglio 1984, ripresa e ribadita dalla Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/1/2019 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) dovrà essere adeguatamente formato e dovrà fornire idonea attestazione della frequentazione di specifici corsi di formazione che ne dimostrino il costante aggiornamento professionale, da effettuarsi, per analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del 30 maggio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo Gestori ambientali, con una frequenza di almeno 5 anni ma, in generale, tale da consentirne l'adeguamento all'aggiornamento normativo. Il possesso di una laurea o di un diploma in discipline tecnico scientifiche, da verificarsi attraverso l'invio di apposita documentazione, è condizione obbligatoria solo nel caso in cui il Direttore Tecnico dell'impianto sia anche direttore tecnico della società iscritta all'Albo.
  Tutte queste informazioni potranno essere inoltrate tramite l'invio dell'**allegato B** che costituisce, da parte del soggetto incaricato, dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
  In aggiunta a tale documentazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del soggetto pubblico titolare dell'autorizzazione, di aver provveduto ad eseguire, per il soggetto indicato, le verifiche obbligatorie previste (qualora lo siano effettivamente) in merito alla reale sussistenza dei suddetti requisiti (casellario giudiziario e certificato antimafia) o, in alternativa, **dovrà essere espressamente indicata la non necessità di procedere a tali controlli.**
  La variazione del direttore tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata a Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione, congiuntamente ad un nuovo allegato B, verrà acquisita agli atti ed inserita all'interno del fascicolo dell'impianto, ma **NON** comporterà l'emissione di una variante all'autorizzazione vigente.
- Atti amministrativi assunti (es. Delibera Giunta/Consiglio Comunale, Determina Dirigenziale, Deliberazioni del C.d.A) per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo oggetto dell'istanza.

- Progetto definitivo/esecutivo completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, datato, firmato e timbrato da tecnico abilitato (timbro non necessario nel caso di progetto realizzato direttamente dai tecnici comunali, che però devono attestare di avere un titolo di studio idoneo, anche tramite autocertificazione) contenente:
  - la relazione tecnica di progetto illustrante, in modo esaustivo, gli interventi previsti e le modalità della loro realizzazione;
  - la relazione tecnica descrittiva dell'impianto, il cui schema si trova in formato integrale su Inlinea. In essa andranno indicate la localizzazione geografica dell'impianto; la sua superficie complessiva e, separatamente, quella delle aree coperte e scoperte, suddividendo fra aree impermeabilizzate e non; le tipologie di strutture presenti e le loro modalità di gestione (ad esempio struttura prefabbricata/in muratura ad uso ufficio, con o senza servizi igienici, tettoia, pesa, ecc.); la descrizione delle operazioni (R13 e/o D15) effettuate; l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti; i CER a questi attribuiti e le modalità di stoccaggio adottate (numero e dimensione dei cassoni, tipologia dei contenitori: container chiusi, ceste metalliche, contenitori plastici per i rifiuti liquidi, big bags, deposito in platea). La relazione tecnica dovrà fare esplicito riferimento alla cartografia dell'impianto, con cui dovrà esserci una precisa corrispondenza, e dovrà anch'essa essere caricata su Inlinea. La stessa dovrà contenere la rappresentazione della disposizione dei rifiuti, il tracciato delle reti impiantistiche (acqua, fognatura, elettricità, etc..) nonché il posizionamento dei presidi antincendio, TUTTI SUL MEDESIMO ELABORATO GRAFICO.
  - Nel caso si verifichino le condizioni richiamate nell'**Allegato F**, lo stesso dovrà essere compilato al fine di poter ottenere una riduzione dei costi della fidejussione da versare.
  - Le tavole grafiche di cui sopra dovranno essere caricate in formato PDF, essere firmate digitalmente o dal rappresentante legale di chi ha presentato l'istanza, o dal suo delegato (nel qual caso va presentata anche la delega) o dal tecnico che le ha prodotte, e riportare le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. La scala di rappresentazione varia a seconda di ciò che si deve illustrare:
    a) tavola in scala **1:200**: rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato dell'area una volta realizzato l'impianto, confrontato anche con le proprietà confinanti ed inserito nel contesto delle urbanizzazioni preesistenti;
    b) tavole grafiche di progetto in scala **1:100:** piante, prospetti, sezioni e particolari con eventuale scala di maggior dettaglio; planimetria descrittiva delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio;
    c) planimetria generale in scala **1:100:** è la cartografia di cui al capoverso precedente che, oltre a quanto già indicato, deve riportare sia la legenda sia la scala grafica.
  - Qualora l'impianto preveda scarichi in atmosfera e/o in fognatura e/o in corso d'acqua superficiale e/o sul suolo, è necessario compilare anche la parte di scheda tecnica relativa a tali ambiti, redatta secondo le indicazioni fornite rispettivamente dal Servizio Inquinamento Atmosferico di Città metropolitana per gli scarichi in atmosfera, da ATO Città metropolitana per gli scarichi in fognatura e dal Servizio Acque reflue della Città metropolitana nel caso di scarichi su suolo o in corso d'acqua superficiale. In quest'ultimo caso, si ricorda che **sarà necessario acquisire separatamente**, al di fuori di Inlinea, anche l'autorizzazione **quantitativa** allo scarico da parte dell'ente gestore del corpo idrico superficiale individuato come recettore. Una volta ottenuta tale autorizzazione, la stessa andrà caricata su Inlinea alla voce 'Altra tipologia di documento'. Si fa presente che, in sua assenza, non sarà possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

- Piano di emergenza contenente le modalità operative atte ad individuare ed ad affrontare in modo efficace potenziali incidenti e situazioni di emergenza, nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (ad esempio in caso di incendio, sversamenti di rifiuti solidi o liquidi, errati conferimenti ecc...). Al momento della presentazione dell'istanza questo documento può anche essere presentato solamente in bozza ma andrà perfezionato nella sua stesura definitiva una volta terminata l'esecuzione dell'impianto e comunque **obbligatoriamente** prima dell'inizio dell'attività.
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ossia autocertificazione dei richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, del fatto di aver inoltrato il progetto ai Vigili del Fuoco, di aver ricevuto da questi un nulla osta preventivo in attesa dell'effettuazione di un sopralluogo di verifica alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto e di impegno ad ottemperare a tutto quanto da loro eventualmente richiesto contestualmente al nulla osta. **In alternativa**, qualora ai sensi del DPR 151/11 e del successivo D.M. 7/8/2012, per la tipologia di impianto in oggetto non fosse previsto il preventivo nulla osta del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato (se dipendente comunale non c'è bisogno del timbro d'iscrizione ad un ordine professionale tecnico) che attesti tale condizione (ossia la non necessità di avere un C.P.I.), unitamente alla specifica planimetria in scala 1:100 (da inoltrare sempre con firma digitale) dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (estintori, uscite di sicurezza, ecc...).

- Piano di smantellamento dell'impianto a fine attività e piano di caratterizzazione ambientale. Quest'ultimo va effettuato in seguito alla cessazione dell'attività dell'impianto e alla sua rimozione, al fine di valutare l'eventuale presenza di contaminazione nelle matrici ambientali in corrispondenza dell'area interessata e programmare quindi la conseguente necessaria bonifica/messa in sicurezza/analisi di rischio.

  Questo documento va presentato in versione di progetto preliminare per essere poi meglio dettagliato al termine dell'attività dell'impianto.
- Nel caso le analisi effettuate per valutare la necessità di sottoporre il progetto ad autorizzazione paesaggistica od a valutazione di assoggettabilità a V.I.A. abbiano portato a concludere la non necessità di dette autorizzazioni/valutazioni, il percorso seguito per giungere a tali conclusioni dovrà essere esplicitato in un apposito documento. Qualora invece sia emersa la necessità di ottenerla/effettuarla, poiché si tratta, come già ricordato in premessa, di istruttorie propedeutiche a quella dell'iter per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, all'istanza dovranno essere allegati anche i provvedimenti emessi dai settori preposti al rilascio di tali determinazioni o, per lo meno, dovranno essere forniti gli estremi amministrativi degli stessi (n° R.G. e di protocollo, con le rispettive date di emissione) in modo che siano direttamente reperibili internamente allo scrivente Ente.
- Valutazione previsionale dell'impatto acustico.

Dopo che l'istanza sarà stata inviata a Città metropolitana di Milano tramite il portale Inlinea, i funzionari preposti verificheranno l'esaustività della documentazione caricata sulla stessa e, una volta accertatala, la condivideranno, sempre tramite il portale, con gli altri Enti interessati a qualunque titolo nel procedimento, richiedendo loro, contestualmente, il parere di competenza. Una volta concluse positivamente tutte le istruttorie, si potrà procedere col rilascio dell'autorizzazione richiesta.

4) VARIANTI NON SOSTANZIALI

- Istanza, in carta semplice, a firma del Legale Rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione vigente. Se il titolare è il Comune, il legale rappresentante è il Sindaco. Se il titolare dell'autorizzazione è invece una società a cui il Comune ha dato la piattaforma in gestione, sarà quest'ultima a dover presentare l'istanza, assieme all'atto di formalizzazione dell'accordo Comune – Azienda.
  Normalmente le istanze vanno presentate in carta da bollo, ad eccezione dei casi normati dall'allegato B del DPR 642/72 che prevede che **NON** SIANO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO atti e documenti prodotti e scambiati fra amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, **loro Consorzi ed associazioni e** Comunità Montane. Pertanto, la necessità di apporre o meno la marca da bollo, dipende dalla ragione sociale dell'azienda in questione: se essa non rientra in una delle categorie sopra riportate, all'istanza dovrà essere associata una marca da bollo da 16 €.
  Qualora risultasse necessario apporre il bollo in fase di invio dell'istanza, si ricorda che sarà necessario fornire delle marche da bollo anche al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare, sempre tramite il portale Inlinea, verrà richiesta una marca da bollo di 16 € da apporre sull'atto principale ed una da 1 € su ognuno degli allegati allo stesso. L'autorizzazione potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto, digitalmente, tutte le marche da bollo richieste. Per invio digitale si intende il riportare negli appositi campi del portale i numeri identificativi delle marche da bollo. Gli originali cartacei dovranno essere conservati dal titolare dell'autorizzazione per tutta la durata di quest'ultima, dopo essere stati debitamente annullati, rendendoli così non più utilizzabili per altre pratiche.
- Bollettino attestante il versamento degli oneri istruttori (e **non il mandato di pagamento,** in quanto, essendo ritirabile, non garantisce la reale effettuazione del pagamento) che sono pari a di **€ 420,00**.

  N.B.: Il calcolo degli oneri (tramite il foglio di calcolo 'Calcola oneri' presente su questa stessa pagina web) va sempre fatto, in quanto si discosta dalla cifra qua indicata, nel caso in cui l'impianto sia autorizzato anche per operazioni diverse da R13 e D15 (deposito/cernita).

  Si ricorda che la compilazione si effettua mettendo una crocetta vicino alla voce prescelta sia sulle ordinate sia sulle ascisse e NON all'incrocio delle due.

  Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito riportate:
  - causale: ST051 - spese istruttorie 'per variante non sostanziale' dell'autorizzazione alla Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti di via xxxxxx, Comune di xxxxx;
  - versamento presso:
    a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia il Comune: tesoreria speciale presso la Banca d'Italia su IBAN n° IT91T0100004306TU0000006067;
    b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un'Azienda pubblica, tramite bonifico su conto corrente bancario ad IBAN n° IT 86 D 03069 01775 000000100922, intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano. Se il pagamento avviene tramite bollettino postale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT 11 V 07601 01600 000052889201.
- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti od estratto dello stesso (documento da inoltrare **solo se sono intervenute delle modifiche rispetto a quando è stata rilasciata l'autorizzazione di cui si sta chiedendo la variante o nel caso lo stesso non sia mai stato inviato prima)**, da cui risulti:
  - se e quali rifiuti speciali siano stati assimilati agli urbani;

- se siano stati stipulati contratti con società presenti sul territorio comunale per consentire loro di conferire alcuni loro rifiuti speciali in piattaforma comunale;
- nel caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano stati sottoscritti, quali sono i termini degli accordi.

- Certificato di destinazione urbanistica, estratto del foglio catastale con evidenziati i contorni dei mappali di pertinenza della piattaforma, segnalazione dell'eventuale presenza di vincoli che interessino direttamente l'area dell'impianto. L'indicazione dei vincoli può essere anche fatta direttamente all'interno della scheda tecnica dove c'è un paragrafo specifico sull'argomento.
- Indicazione precisa, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione, delle modifiche per cui si chiede l'aggiornamento autorizzativo e specifica ed espressa dichiarazione, compilando l'allegato C o anche direttamente all'interno dell'istanza, che non sono intervenute modifiche (neanche di carattere strutturale, ambientale od urbanistico) rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento da modificare.
- Nominativo del Direttore Tecnico e dichiarazione aggiornata, debitamente sottoscritta, di accettazione della carica da parte dello stesso, **solo qualora modificato rispetto a quanto comunicato nell'autorizzazione originale o sue successive modifiche/integrazioni, di cui si sta chiedendo l'approvazione della variante.**

  La gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani può essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d'opera (ad esempio associazioni di volontariato), mantenendo la responsabilità delle operazioni, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente alla gestione di tali impianti (raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani). È comunque sempre necessaria la nomina di un direttore tecnico della piattaforma.

  La qualifica di Direttore Tecnico potrà essere assunta da personale del Comune stesso, qualora esso sia il titolare dell'autorizzazione, oppure da personale facente capo al soggetto gestore della piattaforma, sulla base di accordi sottoscritti in fase di appalto (che dovranno essere allegati), oppure, ancora, da tecnico terzo con contratto specifico. Detto personale, ai sensi del punto 5.1.2 della d.c.i. del 27 luglio 1984, ripresa e ribadita dalla Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/1/2019 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) dovrà essere adeguatamente formato e dovrà fornire idonea attestazione della frequentazione di specifici corsi di formazione che ne dimostrino il costante aggiornamento professionale, da effettuarsi, per analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del 30 maggio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo Gestori ambientali, con una frequenza di almeno 5 anni ma, in generale, tale da consentirne l'adeguamento all'aggiornamento normativo. Il possesso di una laurea o di un diploma in discipline tecnico scientifiche, da verificarsi attraverso l'invio di apposita documentazione, è condizione obbligatoria solo nel caso in cui il Direttore Tecnico dell'impianto sia anche direttore tecnico della società iscritta all'Albo.

  Tutte queste informazioni potranno essere inoltrate tramite l'invio dell'**allegato B** che costituisce, da parte del soggetto incaricato, dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

  In aggiunta a tale documentazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del soggetto pubblico titolare dell'autorizzazione, di aver provveduto ad eseguire, per il soggetto indicato, le verifiche obbligatorie previste (qualora lo siano effettivamente) in merito alla reale sussistenza dei suddetti requisiti (casellario giudiziario e certificato antimafia) o, in

alternativa, **dovrà essere espressamente indicata la non necessità di procedere a tali controlli.**
Qualora la variazione del direttore tecnico non sia associata ad altro tipo di variante, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata a Città metropolitana di Milano ma tramite PEC, non attraverso istanza sul portale Inlinea. Tale comunicazione, congiuntamente ad un nuovo allegato B, verrà acquisita agli atti ed inserita all'interno del fascicolo dell'impianto, ma NON comporterà l'emissione di una variante all'autorizzazione vigente.

- La relazione tecnica aggiornata alla data di presentazione dell'istanza, il cui schema si trova in formato integrale in Inlinea. Poichè si tratta di una variante non sostanziale, **sarà sufficiente riproporre la relazione tecnica precedentemente presentata, nella forma in cui è stata autorizzata da Città metropolitana, con ben messe in evidenza, sia nel testo che in cartografia, le varianti richieste.** Nel caso in cui queste riguardino informazioni contenute nella tabella riassuntiva indicante la tipologia dei rifiuti e la loro organizzazione all'interno dell'impianto, nella tabella dovranno essere aggiunte delle colonne da cui sia possibile desumere lo stato attuale, quello richiesto con la variante e l'entità di tale variazione. Si ricorda che la relazione tecnica deve contenere indicazioni circa la localizzazione geografica dell'impianto; la sua superficie complessiva e, separatamente, quella delle aree coperte e scoperte, suddividendo fra aree impermeabilizzate e non; le tipologie di strutture presenti e le loro modalità di gestione (ad esempio struttura prefabbricata/in muratura ad uso ufficio, con o senza servizi igienici, tettoia, pesa, ecc); la descrizione delle operazioni (R13 e/o D15) effettuate; l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolte, i CER a questi attribuiti e le modalità di stoccaggio adottate (numero e dimensione dei cassoni, tipologia dei contenitori: container chiusi, ceste metalliche, contenitori plastici per i rifiuti liquidi, big bags, deposito in platea). La relazione tecnica dovrà fare esplicito riferimento alla cartografia dell'impianto, con cui dovrà esserci una precisa corrispondenza: essa dovrà quindi contenere la rappresentazione della **disposizione dei rifiuti**, il **tracciato delle reti impiantistiche** (acqua, fognatura, elettricità, etc..) nonché il **posizionamento dei presidi antincendio**, TUTTI SUL MEDESIMO ELABORATO GRAFICO.
- Qualora l'impianto preveda scarichi in atmosfera e/o in fognatura e/o in corso d'acqua superficiale e/o sul suolo, è necessario compilare anche la parte di scheda tecnica relativa a tali ambiti, redatta secondo le indicazioni fornite rispettivamente dal Servizio Inquinamento Atmosferico di Città metropolitana per gli scarichi in atmosfera, da ATO Città metropolitana per gli scarichi in fognatura e dal Servizio Acque reflue della Città metropolitana nel caso di scarichi su suolo o in corso d'acqua superficiale. In quest'ultimo caso, si ricorda che **sarà necessario acquisire separatamente**, al di fuori di Inlinea, anche l'autorizzazione **quantitativa** allo scarico da parte dell'ente gestore del corpo idrico superficiale individuato come recettore. Una volta ottenuta tale autorizzazione, la stessa andrà caricata su Inlinea alla voce 'Altra tipologia di documento'. Si fa presente che, in sua assenza, non sarà possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
- A meno che non siano previste varianti che riguardino specifici particolari costruttivi, la cartografia da allegare sarà la tavola di inquadramento generale di cui sopra, riportante le modifiche proposte se sono cartografabili, altrimenti riproponendo quella già allegata all'autorizzazione da modificare, avendo l'accortezza di indicare anche la data di aggiornamento della stessa, ossia quella di presentazione dell'istanza oltre, ovviamente, alla legenda ed alla scala grafica che deve essere di 1:100. Le tavole di cui sopra dovranno essere caricate in formato PDF ed essere firmate digitalmente o dal rappresentante legale di chi ha presentato l'istanza, o dal suo delegato (nel qual caso va presentata anche la delega) o dal tecnico che l'ha prodotta.

Se le modifiche richieste comportano una revisione dell'importo della fidejussione, va ricompilato anche l'**Allegato F,** nel caso si verifichino le condizioni richiamate nello stesso, al fine di poter ottenere una riduzione (pari al 90%) dei costi della fidejussione da versare.

- Piano di emergenza aggiornato (**da presentare solo nel caso in cui sia mutato rispetto a quello allegato alla precedente autorizzazione**) contenente le modalità operative atte ad individuare ed ad affrontare in modo efficace potenziali incidenti e situazioni di emergenza, nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (ad esempio in caso di incendio, sversamenti di rifiuti solidi o liquidi, errati conferimenti ecc. ...).
- **Certificato Prevenzione Incendi (CPI),** ossia il nulla osta al prosieguo dell'attività rilasciato dai Vigili del fuoco dopo aver eseguito un sopralluogo nell'impianto, qualora quest'ultimo abbia caratteristiche tali da richiedere la presenza di tale documento ai sensi del DPR 151/11 e del successivo D.M. 7/8/2012. Questo **documento va inoltrato solo se differente da quello già agli atti.** Si ricorda che il CPI ha una durata di validità pari a 4 anni, che mantiene indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152 e che la richiesta di rinnovo del CPI deve essere inoltrata dai titolari dell'autorizzazione entro la fine del terzo anno dal suo rilascio. Pertanto, se al momento della richiesta di rilascio della variante all'autorizzazione risulta vigente un CPI uguale a quello presente al momento del rilascio dell'autorizzazione, questo documento **non dovrà** essere allegato. In caso contrario, la copia del nuovo CPI dovrà essere inviata a Città metropolitana di Milano, tramite il portale Inlinea se il cambio di CPI avviene in concomitanza con una richiesta di rinnovo o di variante dell'autorizzazione, altrimenti semplicemente tramite PEC. Il solo cambio di CPI, essendo questo un documento con valore a se stante, rilasciato da altro Ente, **non comporta** la necessità di una variante dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.
- **Se la variante non sostanziale è relativa al solo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque decadenti dall'impianto**, è sufficiente che il titolare della stessa provveda ad inoltrare, oltre all'istanza ai sensi dell'art 208 del D.lgs. 152/06, la dichiarazione (tramite l'allegato C), che nessuno degli altri aspetti costruttivi e/o amministrativi dell'impianto sono stati o saranno oggetto di cambiamento, e la richiesta di autorizzazione agli scarichi di cui sopra.

  Qualora l'istruttoria svolta dall'Ente preposto si concluda con l'espressione di un parere favorevole, questo entrerà a far parte dell'atto autorizzativo quale 'Allegato scarichi' ed assumerà la medesima validità temporale dell'autorizzazione unica ambientale.

Si fa presente che tutti i suddetti documenti, da caricarsi sulla piattaforma Inlinea, verranno condivisi, tramite la stessa, con gli altri Enti interessati a qualunque titolo nel procedimento e, una volta verificata, da parte dei funzionari della Città Metropolitana di Milano, l'esaustività della documentazione fornita, gli stessi valuteranno la necessità di procedere alla richiesta di parere a tutti, a qualcuno o anche a nessuno degli altri Enti coinvolti, in base alla tipologia di variante proposta. Una volta concluse positivamente tutte le istruttorie, si potrà procedere col rilascio dell'autorizzazione richiesta.

5) VOLTURAZIONE O MODIFICA DEI DATI AMMINISTRATIVI

- Istanza, in carta semplice, a firma del Legale Rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione vigente. Se il titolare è il Comune, il legale rappresentante è il Sindaco. Se il titolare dell'autorizzazione è invece una società a cui il Comune ha dato la

piattaforma in gestione, sarà quest'ultima a dover presentare l'istanza, assieme all'atto di formalizzazione dell'accordo Comune – Azienda.

Normalmente le istanze vanno presentate in carta da bollo, ad eccezione dei casi normati dall'allegato B del DPR 642/72 che prevede che **NON** SIANO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO atti e documenti prodotti e scambiati fra amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, **loro Consorzi ed associazioni e** Comunità Montane. Pertanto, la necessità di apporre o meno la marca da bollo, dipende dalla ragione sociale dell'azienda in questione: se essa non rientra in una delle categorie sopra riportate, all'istanza dovrà essere associata una marca da bollo da 16 €.

Qualora risultasse necessario apporre il bollo in fase di invio dell'istanza, si ricorda che sarà necessario fornire delle marche da bollo anche al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare, sempre tramite il portale Inlinea, verrà richiesta una marca da bollo di 16 € da apporre sull'atto principale ed una da 1 € su ognuno degli allegati allo stesso. L'autorizzazione potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto, digitalmente, tutte le marche da bollo richieste. Per invio digitale si intende il riportare negli appositi campi del portale i numeri identificativi delle marche da bollo + una scannerizzazione del bollo. Gli originali cartacei dovranno essere conservati dal titolare dell'autorizzazione per tutta la durata di quest'ultima, dopo essere stati debitamente annullati, rendendoli così non più utilizzabili per altre pratiche.

- Bollettino attestante il versamento degli oneri istruttori (e **non il mandato di pagamento,** in quanto, essendo ritirabile, non garantisce la reale effettuazione del pagamento) che sono pari ad **€ 210,00** per la voltura e **€ 70,00** per la presa d'atto del cambio della sede legale e del rappresentante legale.

  N.B.: Il calcolo degli oneri (tramite il foglio di calcolo 'Calcola oneri' presente su questa stessa pagina web) va sempre fatto, in quanto si discosta dalla cifra qua indicata, nel caso in cui l'impianto sia autorizzato anche per operazioni diverse da R13 e D15 (deposito/cernita).

  Si ricorda che la compilazione si effettua mettendo una crocetta vicino alla voce prescelta sia sulle ordinate sia sulle ascisse e NON all'incrocio delle due.

  Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito riportate:

  - causale: ST051 - spese istruttorie ''la voltura' o per 'il cambio dei dati amministrativi'' dell'autorizzazione alla Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti di via xxxxxx, Comune di xxxxx;
  - versamento presso:
    a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia il Comune: tesoreria speciale presso la Banca d'Italia su IBAN n° IT91T0100004306TU0000006067;
    b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un'Azienda pubblica, tramite bonifico su conto corrente bancario ad IBAN n° IT 86 D 03069 01775 000000100922, intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano. Se il pagamento avviene tramite bollettino postale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT 11 V 07601 01600 000052889201.
- **Dichiarazione,** da parte del Legale Rappresentante dell'Ente che acquisirà la titolarità dell'autorizzazione:
  - all'interno della stessa istanza o compilando l'allegato C, che non sono intervenute modifiche (neanche di carattere strutturale, ambientale od urbanistico) rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento da volturare;
  - di accettare tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione oggetto di istanza di voltura (allegato H).
- **Dati amministrativi** del nuovo soggetto titolare (**in caso di voltura**):

- ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA;
- certificato antimafia (allegato D);
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- atti assunti per la deliberazione del cambio di titolarità dell'autorizzazione, ad esempio copia della Delibera del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali (in house); Delibera del Consiglio Comunale con cui viene approvata la voltura dal Comune alla società in house o ad un Consorzio di Comuni o viceversa, oltre eventualmente a quella in cui viene approvata la costituzione di tali entità pubbliche; atto notarile che sancisce la nascita di tali soggetti, se gli stessi vengono creati appositamente per poter effettuare la voltura, ma deve sempre essere presente l'atto notarile che sancisce i rapporti fra il Comune ed il nuovo soggetto titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda la gestione dell'impianto.

- Eventuali accordi intercomunali per variazione bacino utenti conferitori: Delibere del Consiglio Comunale, Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, Convenzioni con aziende presenti sul territorio che si occupano della gestione dei rifiuti ecc.. (**in caso di variazione dati amministrativi**).
- **Nominativo del Direttore Tecnico** e dichiarazione aggiornata, debitamente sottoscritta, di accettazione della carica da parte dello stesso (allegato C), **solo qualora modificato rispetto a quanto comunicato nell'autorizzazione originale (o sue successive modifiche/integrazioni) di cui si sta chiedendo la voltura.**

  La gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani può essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d'opera (ad esempio associazioni di volontariato), mantenendo la responsabilità delle operazioni, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente alla gestione di tali impianti (raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani). E' comunque sempre necessaria la nomina di un direttore tecnico della piattaforma.
  La qualifica di Direttore Tecnico potrà essere assunta da personale del Comune stesso, qualora esso sia il titolare dell'autorizzazione, oppure da personale facente capo al soggetto gestore della piattaforma, sulla base di accordi sottoscritti in fase di appalto (che dovranno essere allegati), oppure, ancora, da tecnico terzo con contratto specifico. Detto personale, ai sensi del punto 5.1.2 della d.c.i. del 27 luglio 1984, ripresa e ribadita dalla Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/1/2019 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) dovrà essere adeguatamente formato e dovrà fornire idonea attestazione della frequentazione di specifici corsi di formazione che ne dimostrino il costante aggiornamento professionale, da effettuarsi, per analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del 30 maggio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo Gestori ambientali, con una frequenza di almeno 5 anni ma, in generale, tale da consentirne l'adeguamento all'aggiornamento normativo. Il possesso di una laurea o di un diploma in discipline tecnico scientifiche, da verificarsi attraverso l'invio di apposita documentazione, è condizione obbligatoria solo nel caso in cui il Direttore Tecnico dell'impianto sia anche direttore tecnico della società iscritta all'Albo.
  Tutte queste informazioni potranno essere inoltrate tramite l'invio dell'**allegato A** che costituisce, da parte del soggetto incaricato, dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
  In aggiunta a tale documentazione, dovrà essere trasmessa la dichiarazione del soggetto pubblico titolare dell'autorizzazione, di aver provveduto ad eseguire, per il soggetto indicato, le verifiche obbligatorie previste (qualora lo siano effettivamente) in merito alla reale sussistenza dei suddetti requisiti (casellario giudiziario e certificato antimafia) o, in

alternativa, **dovrà essere espressamente indicata la non necessità di procedere a tali controlli.**
Qualora la variazione del direttore tecnico non sia associata ad altro tipo di variante, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata a Città metropolitana di Milano ma tramite PEC, non attraverso istanza sul portale Inlinea. Tale comunicazione, congiuntamente all'allegato C aggiornato, verrà acquisita agli atti ed inserita all'interno del fascicolo dell'impianto, ma NON comporterà l'emissione di una variante all'autorizzazione vigente. Pertanto, per tale tipologia di modifica, così come per il cambio di legale rappresentante quando questo coincide col sindaco e quindi in corrispondenza di ogni nuova elezione politica, non sarà necessario il pagamento di alcun onere istruttorio.

6) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PER DISMISSIONE IMPIANTO O SUA TRASFORMAZIONE IN CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DEL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.

N.B.: Questa istanza va presentata direttamente su Inlinea e non sul portale regionale in quanto su quest'ultimo non è stata sviluppata.

- Comunicazione in carta semplice ma intestata, a firma del Legale Rappresentante del soggetto titolare dell'autorizzazione, specificando le motivazioni per cui la piattaforma viene chiusa o trasformata in un centro di raccolta. Se il titolare dell'autorizzazione è il Comune, il legale rappresentante è il Sindaco. Se il titolare dell'autorizzazione è invece una società a cui il Comune ha dato la piattaforma in gestione, sarà quest'ultima a dover presentare l'istanza, assieme ad un atto formale di assenso a tale richiesta da parte del Comune.
  N.B.: La presa d'atto della chiusura di un impianto e l'eventuale revoca di un'autorizzazione ancora in essere, nonchè lo svincolo di una fidejussione, non sono atti autorizzativi e pertanto NON SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO. Questa comunicazione pertanto non andrà mai accompagnata dalle indicazioni sulle marche da bollo.
- Atti assunti per deliberare la dismissione dell'impianto o la sua trasformazione in centro di raccolta normato dal D.M. 08.04.2008 e smi (ad esempio Delibere comunali e/o Delibere del CdA aziendale).
- Bollettino attestante il versamento degli oneri istruttori (e **non il mandato di pagamento,** in quanto, essendo ritirabile, non garantisce la reale effettuazione del pagamento) che sono pari ad **€ 210,00**.

  Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito riportate:
  - causale: ST051 - spese istruttorie per "cessazione attività o trasformazione in centro di raccolta" della Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti di via xxxxxx, Comune di xxxxx;
  - versamento presso:
    a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia il Comune: tesoreria speciale presso la Banca d'Italia su IBAN n° IT91T0100004306TU0000006067;
    b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un'Azienda pubblica, tramite bonifico su conto corrente bancario ad IBAN n° IT 86 D 03069 01775 000000100922, intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano. Se il pagamento avviene tramite bollettino postale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT 11 V 07601 01600 000052889201.
- Progetto operativo per la realizzazione del Piano di smantellamento dell'impianto a fine attività (PIANO DI RIPRISTINO) e del Piano di caratterizzazione ambientale previsto a fine

esercizio (già presentatati in forma di progetti preliminari al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio). Il Piano di ripristino può essere presentato in forma progettuale oppure è possibile mandare una relazione di fine lavori dopo averlo già realizzato in autonomia. Il Piano di caratterizzazione ambientale va presentato per la sua approvazione; in alternativa e sussistendone i presupposti, si può inviare una relazione tecnica, in cui si spiegano dettagliatamente le motivazioni per le quali si ritiene di non procedere alla caratterizzazione ambientale. Gli scriventi provvederanno a valutare tali progetti ed eventualmente a coinvolgere altri Enti per gli adempimenti di competenza.

Dopo la conclusione del piano di ripristino, i funzionari di Città metropolitana effettueranno un sopralluogo sul sito al fine di verificare l'effettiva corrispondenza fra ciò che il piano prevedeva e ciò che è stato realizzato. Al contempo, qualora fosse stata formulata richiesta di non procedere con un piano di caratterizzazione analitica dei terreni, verrà verificata la possibilità di dar seguito a quanto richiesto, in base allo stato di conservazione delle strutture e delle coperture ed alla conformazione dell'impianto. Nel caso in cui il sopralluogo abbia esito positivo e si sia valutata la non necessità di effettuare il piano di caratterizzazione ambientale, si potrà procedere con l'emissione di un atto di revoca dell'autorizzazione (se ancora vigente) e con lo svincolo, previa espressa richiesta da parte del titolare della stessa, della fidejussione versata a tutela ambientale al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa. Nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non venga effettuato e/o si verifichino casi di abbandono dei rifiuti precedentemente trattati/depositati, si procederà invece con l'escussione della fidejussione versata proprio a garanzia dell'effettuazione del ripristino. Il beneficiario di tale garanzia finanziaria sarà la Città metropolitana di Milano.

Se invece era stata valutata la necessità di effettuare un piano di indagine ambientale preliminare, prima di procedere allo svincolo, sarà necessario attendere i risultati di tali indagini. La normativa non prevede il coinvolgimento obbligatorio di Arpa in questa fase di indagini preliminari. Rimane comunque facoltà del Comune su cui si trova l'impianto dismesso, richiedere ad Arpa un parere sul piano presentato e/o l'effettuazione di controanalisi di convalida dei risultati analitici del laboratorio chimico a cui i campioni prelevati saranno affidati. Si fa presente che queste attività vengono svolte da Arpa a titolo oneroso, con costi a carico del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto rimosso. Prima dell'esecuzione del piano d'indagine ambientale (P.I.A.) sarà comunque necessario attendere l'approvazione dello stesso da parte di Città metropolitana. A tal fine, sempre attraverso il portale In linea, potranno essere coinvolti da CMM altri Enti, per l'espressione di un parere di competenza, in base alle caratteristiche del sito.

Nel caso in cui:

a) l'esito delle indagini fosse favorevole, la Città Metropolitana di Milano potrà provvedere alla revoca dell'autorizzazione (se ancora vigente) ed allo svincolo della garanzia finanziaria collegata, previa espressa richiesta da parte del titolare della stessa;

b) dalle indagini svolte emergesse una contaminazione ambientale, si dovranno attivare tutte le procedure previste dal titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati e lo svincolo dell'area e della fidejussione dovrà essere posticipato alla conclusione di tale procedimento, che dovrà essere adeguatamente attestato.

In caso di inadempienza in tal senso da parte del soggetto obbligato, qualora diverso dal Comune stesso, il Comune su cui l'impianto si trova, titolare del procedimento ai sensi del Titolo V, parte IV del D.lgs. 152/06, potrà chiedere a Città Metropolitana di Milano l'escussione della garanzia finanziaria prestata al momento dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti, per farsi carico della realizzazione della bonifica/messa in sicurezza del sito, fatte salve tutte le procedure di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento ed

entrando ufficialmente nel novero dei soggetti creditori in caso di procedura di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Si fa presente che, poiché diversi sono gli esiti a cui può giungere la conclusione del procedimento ai sensi del titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/06, altrettanto diversificata sarà la gestione della fidejussione versata al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
I) Si procede con un intervento di bonifica al termine del quale viene attestato il rispetto dei limiti tabellari per le aree a destinazione residenziale. => Si può procedere con lo svincolo della fidejussione una volta in possesso del certificato di avvenuta bonifica emesso dal Servizio Bonifiche siti contaminati di Città metropolitana di Milano o dell'omologa dei risultati di parte emessa da Arpa, in caso di procedure semplificate ai sensi dell'art. 242 bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
II) Non si effettua la bonifica o la si effettua solo parzialmente, realizzando un intervento di messa in sicurezza permanente. => Visto che si tratta di un sito dismesso destinato ad un sicuro cambio di utilizzo, è da escludersi il ricorso ad una messa in sicurezza permanente, se non associata ad un preciso progetto di riqualificazione del sito stesso e ad una presa in carico dei presidi di MISP da parte del futuro proprietario. In tal caso la fidejussione potrà essere restituita solo se sostituita da una versata appositamente a garanzia dell'esecuzione e del successivo monitoraggio dell'intervento di MISP, così come previsto anche dalla deliberazione della Regione Lombardia n° XI / 2789 del 31/01/2020.
Si evidenzia inoltre **che le eventuali limitazioni d'uso indicate nel provvedimento di autorizzazione degli interventi MISP, dovranno essere riportate negli strumenti urbanistici comunali**.
III) Non si effettua la bonifica in quanto, in seguito all'applicazione dell'analisi di rischio, il sito risulta non contaminato, pur in presenza di superamento dei limiti tabellari relativi alla destinazione d'uso prescelta. => Per i medesimi motivi esposti al precedente punto II, la fidejussione non potrà essere svincolata in quanto l'analisi di rischio è un'analisi sito specifica, i cui esiti possono variare in base alla variazione delle condizioni al contorno. In tali casi quindi, il rilascio della fidejussione sarà subordinato all'esito positivo dell'analisi di rischio applicata al nuovo assetto del sito, che dovrà essere presentato in forma di progetto esecutivo.
IV) Gli esiti della bonifica eseguita restituiscono valori compresi fra quelli della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del titolo V, parte IV del D.lgs. 152/06. => La fidejussione potrà essere rilasciata solo dopo che il Comune avrà deliberato il mantenimento della destinazione d'uso commerciale/industriale. **Anche in questo caso permane l'obbligo di registrare le eventuali limitazioni d'uso indicate nel provvedimento di autorizzazione negli strumenti urbanistici comunali.** In caso contrario, si ricade in uno degli scenari precedentemente indicati, ossia lo svincolo dopo l'effettuazione di un ulteriore intervento di bonifica, di messa in sicurezza o l'esito positivo dell'analisi di rischio.

Le indicazioni operative sopra riportate si riferiscono al caso di chiusura effettiva di un impianto. Nel caso in cui, invece, esso non venga rimosso ma solo trasformato in centro di raccolta, mantenendo lo stesso identico tipo di attività, Città Metropolitana potrà procedere allo svincolo definitivo della fidejussione versata originariamente in concomitanza con il rilascio, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio della piattaforma ecologica, solo dopo che il titolare dell'autorizzazione abbia ufficialmente dichiarato lo stato ambientale dell'area e delle strutture tecnologiche presenti o in seguito all'effettuazione di una verifica analitica sui terreni o con una dichiarazione motivata dell'intenzione di non procedere alla stessa, liberando al contempo Città Metropolitana da qualunque successivo onere legato al futuro ripristino ambientale del sito. A tal fine, ai documenti sopra indicati, dovrà essere aggiunta anche la 'Liberatoria per il passaggio da piattaforma a centro di raccolta' che si trova sul sito di Città metropolitana al

medesimo indirizzo in cui si trova questo documento, oltre che essere proposto direttamente dal portale Inlinea.

Prima dello svincolo della fidejussione il personale di Città metropolitana di Milano procederà in ogni caso ad effettuare un sopralluogo del sito, atto a verificare la veridicità di quanto dichiarato nella documentazione presentata dalla Parte.

Preme sottolineare che, una volta concluso il procedimento di cui sopra, come previsto dal D.M. 8/4/2008, così come modificato dal D.M. 13/5/2009, il controllo sia tecnico che amministrativo dell'impianto diventa di esclusiva competenza del Comune, lasciando a Città metropolitana solo il compito generico di controllo delle attività di gestione rifiuti che avvengono sul proprio territorio. Poiché, inoltre, con questo passaggio amministrativo si esce dal regime di autorizzazione unica prevista dall'art. 208, **si ricorda la subentrante necessità di procedere con la richiesta, agli Enti/Servizi preposti, del rinnovo dell'autorizzazione agli eventuali scarichi in acqua, suolo o atmosfera, con la frequenza determinata dalla validità delle singole autorizzazioni.**

Si precisa infine che, se la delibera di passaggio da impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (Piattaforma) ad impianto gestito ai sensi del D.M. 8/4/2008 (Centro di raccolta) viene approvata successivamente alla scadenza dell'autorizzazione ex art. 208, per poter continuare l'operatività dell'impianto è necessario procedere con un'ordinanza sindacale la cui validità, si ricorda, è limitata ad un periodo temporale di 18 mesi.

Azioni successive al rilascio dell'autorizzazione.

1. Fidejussione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, affinché questa risulti efficace, nei casi in cui sia relativa ad un nuovo impianto o ad un rinnovo o, nei casi di variante, solo quando la variante va ad incidere su specifici parametri (quantitativi ed operazioni autorizzati), **è necessario che venga stipulata una fidejussione** a garanzia ambientale per eventuali danni che dovessero essere arrecati alle diverse matrici ambientali dall'attività oggetto dell'autorizzazione. Nel solo caso di **Nuovo Impianto**, la **fidejussione dovrà essere versata** non dopo il rilascio dell'autorizzazione ma **al termine dei lavori** di costruzione dello stesso.

Il **testo** della fidejussione deve essere quello previsto dalla D.G.R. di Regione Lombardia n° 19461 del 19/11/2004, reperibile anche sul sito della Città metropolitana di Milano, sulla stessa pagina su cui si trova anche questo documento.

L'**entità dell'importo viene espressamente indicata all'interno dell'atto autorizzativo** per cui il titolare dell'autorizzazione non deve calcolarlo in autonomia. Sulla stessa pagina di cui al capoverso precedente, si trova in ogni caso pubblicato anche il modulo di calcolo utilizzato da Città Metropolitana per determinare l'importo corretto, secondo le indicazioni riportate sempre all'interno della D.G.R. 19461. Si ricorda che, ai fini del calcolo della fidejussione, i rifiuti con codice a specchio e/o con autorizzate sia l'operazione R13 che D15, vengono considerati una sola volta, nella 'combinazione' a maggior rischio ambientale.

La **validità** della fidejussione deve essere pari a 10 anni + 1 rispetto alla data di inizio validità dell'autorizzazione con cui è stata richiesta, che non sempre coincide con la sua data di emissione. La data di scadenza dell'autorizzazione, in ogni caso, è sempre espressamente indicata all'interno del testo dell'autorizzazione stessa: la data di fine validità della fidejussione equivarrà dunque a tale data aumentata di un anno.

Il **beneficiario** della fidejussione, che può essere bancaria o assicurativa, deve essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e numero di Partita IVA 08911820960.

E' necessario che **l'originale cartaceo** di tale garanzia finanziaria venga consegnato a Città metropolitana, che lo conserverà per tutta la durata della sua validità, ai fini di un'eventuale escussione del premio in caso di danni ambientali di cui il titolare dell'autorizzazione non dovesse farsi carico. In alternativa, la fidejussione potrà essere inviata via PEC o caricata su Inlinea ma dovrà essere **firmata digitalmente** sia dal garante (banca o assicurazione) che dal sottoscrittore (Comune o Società pubblica a cui il Comune ha affidato la gestione dell'impianto), coincidente col titolare dell'autorizzazione, e dovrà essere accompagnata dal documento di delega (qualora diversi dal legale rappresentante) e dalla carta d'identità dei sottoscrittori (non necessaria in caso di firma digitale).

In alternativa alla polizza fidejussoria, la garanzia ambientale può essere assicurata attraverso un **deposito cauzionale** dello stesso importo. Città metropolitana di Milano ha un conto dedicato per il versamento dei depositi cauzionali definitivi: IT50V0306901775000099700235 ma gli **Enti pubblici non possono utilizzarlo** in quanto la legge prevede che tutti i pagamenti effettuati fra Enti pubblici avvengano esclusivamente tramite bonifico sul **Conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia n°** IT91T0100004306TU0000006067. Una volta effettuato il pagamento, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla Banca dovrà essere inviata al Servizio rifiuti di Città metropolitana il quale, dopo aver predisposto un atto per lo spostamento del versamento sul conto dedicato ai depositi cauzionali ed aver avuto il nulla osta dalla Ragioneria dell'Ente, predisporrà una lettera di avvenuta accettazione del deposito cauzionale che sarà inviata all'Ente titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto rifiuti. Tale lettera sarà da conservare a tempo indeterminato, in quanto sarà l'unico documento utile per richiedere la restituzione del deposito stesso al momento della chiusura dell'impianto o nel caso venisse deciso di garantire l'attività di gestione rifiuti tramite fidejussione invece che con deposito cauzionale. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia versato da un ente, il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente sopra indicato per i depositi cauzionali definitivi, dopo di che, entro 15 giorni dalla data del versamento sarà necessario ritirare la quietanza originale presso la Tesoreria della Città metropolitana, previo appuntamento telefonico al n. 028845-2600 o 2603.

Nel caso di varianti che comportino una variazione dell'importo della fidejussione vigente, sia in aumento che in riduzione, non è necessario stipulare una nuova polizza: sarà sufficiente sottoscrivere un'appendice alla stessa, in cui indicare le modifiche da apportare alla polizza originaria. **La scadenza delle appendici** non è di 10 anni + 1 ma **coincide con la scadenza della polizza madre**. Al temine dei 10 anni di validità dell'autorizzazione, qualora la stessa venga rinnovata, **la vecchia fidejussione verrà svincolata automaticamente con l'accettazione della nuova,** che dovrà essere stipulata con nuovo numero di polizza, anche nel caso in cui siano rimaste invariate tutte le condizioni di quella precedente.

Nel caso di deposito cauzionale invece, qualora l'importo dello stesso non debba essere modificato, non dovrà essere eseguita alcuna operazione, si prenderà semplicemente atto all'interno della nuova autorizzazione che il deposito cauzionale viene trasferito dalla vecchia alla nuova autorizzazione. Nel caso l'importo debba invece essere aumentato, sarà necessario procedere con un nuovo deposito, ma **solo per la quota parte necessaria ad integrare il precedente**, fino al raggiungimento del nuovo importo. Se il nuovo importo dovuto fosse invece ridotto rispetto a quello già versato, si procederà con un versamento a favore del titolare della nuova autorizzazione, pari alla differenza fra il vecchio ed il nuovo importo. A tal fine il titolare dell'autorizzazione dovrà indicare gli estremi per l'effettuazione del versamento.

La fidejussione (o il deposito cauzionale) va inoltrata a Città metropolitana di Milano entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. In caso di impedimento a rispettare questa tempistica, può

essere richiesta una proroga, indicandone le motivazioni e specificando di quanto tempo in più si necessita.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza precedentemente vigente. Qualora l'autorizzazione riguardasse delle varianti, saranno solo le varianti a poter divenire operative in seguito all'accettazione della fidejussione (se ne è stata richiesta una) mentre l'attività dell'impianto può procedere regolarmente nella configurazione originaria.

Si ricorda che la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo.

2. Relazione di fine lavori

In caso di realizzazione di un nuovo impianto, o di varianti sostanziali ad uno preesistente, al termine dei lavori autorizzati dovrà essere inviata la relazione di fine lavori, debitamente sottoscritta da un professionista iscritto all'albo, con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tale documentazione, Città metropolitana di Milano effettuerà un sopralluogo nell'impianto, al fine di accertare l'esecuzione dei lavori e dichiararne la congruità con quanto autorizzato. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio dell'impianto potrà essere avviato così come previsto con l'autorizzazione rilasciata, previa comunicazione, da parte della Città metropolitana di Milano, di accettazione della garanzia finanziaria prestata, qualora non fosse già stata accettata in precedenza.

Si ricorda infatti che, poiché la fidejussione è una garanzia versata in relazione all'attività svolta nell'impianto, l'attività non può essere esercitata in assenza della fidejussione. Ne consegue che, per la medesima ragione, nel caso dei nuovi impianti, la stessa non andrà versata subito dopo il rilascio dell'autorizzazione ma solo al momento dell'inizio effettivo dell'attività.

2.1 Se i lavori da realizzare post autorizzazione sono quelli richiesti da ATO per la separazione delle prime e seconde piogge i tempi previsti sono solitamente un anno per la presentazione del progetto e due per la realizzazione dello stesso dopo la sua approvazione da parte di ATO. A Città metropolitana dovrà essere inviato il progetto solo dopo la sua approvazione, congiuntamente alla stessa e, nel caso esso preveda uno scarico delle seconde piogge in corso d'acqua superficiale, anche all'autorizzazione allo scarico da parte del gestore del corso d'acqua individuato. Una volta conclusi i lavori, dovranno poi essere inviati la comunicazione di fine lavori e la planimetria con la rappresentazione definitiva della rete per la gestione delle acque di pertinenza dell'impianto. Tutta questa documentazione verrà acquisita con una presa d'atto e non con una richiesta di variante in quanto trattasi di ottemperamento a prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06. Tali modifiche inoltre non comportano mai una variazione nell'importo della fidejussione in quanto non vanno ad incidere sulla quantità/qualità dei rifiuti gestiti all'interno dell'impianto. Si ricorda infine che, se gli scarichi in corso d'acqua superficiale o sul suolo si limitano alle acque di seconda pioggia, NON andrà coinvolto nel procedimento di autorizzazione del progetto il Servizio Acque Reflue di Città metropolitana.

3. Documentazione autonoma rispetto all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, avente periodi di validità differenti dai 10 anni previsti dalla suddetta norma.

La documentazione che non è integrata nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dovrà essere inoltrata con la periodicità propria, al fine di mantenere valida l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208. Esempi di tale documentazione sono il CPI rilasciato dai Vigili del Fuoco, i contratti di locazione/concessione d'uso dei terreni su cui si trova l'impianto e le **certificazioni ambientali**

ISO 14001 ed EMAS. In merito a queste ultime, in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni della loro vigenza, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore, considerando che l'importo richiesto a garanzia all'interno dell'autorizzazione, corrisponde, ai sensi dell'art. 10 dell'allegato C della D.G.R. 19/11/2004, n° 7/19461, al 60% del totale in presenza di certificazione ISO 140001 ed al 50% in presenza di certificazione Emas.

Nota sulla gestione delle opere edilizie

Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione per un nuovo impianto od una variante ad uno preesistente che comporti l'edificazione di nuovi elementi strutturali, si presenta una doppia opzione:

1. il permesso di costruire viene richiesto all'interno del procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06;
2. il permesso di costruire viene richiesto direttamente al Comune al di fuori del procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Nel primo caso, l'Ente titolare del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208, ossia Città metropolitana, provvederà a richiedere al Comune la documentazione necessaria per il permesso di costruire, che verrà allegata all'autorizzazione ex art. 208 quale parte sostanziale ed integrale. Nel momento in cui l'autorizzazione ex art. 208 dovesse essere revocata o non venisse più rinnovata, sarà pertanto necessario abbattere le strutture in quanto le stesse risultano autorizzate solo in virtù della presenza di quello specifico impianto per la gestione dei rifiuti.

Nel secondo caso invece, non essendo le strutture vincolate alla presenza dell'impianto, qualora l'attività di gestione rifiuti dovesse terminare, le stesse potranno essere mantenute e destinate ad un diverso utilizzo.

Quanto sopra deriva dal comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152:

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Ciò significa infatti che, se a monte non esiste già una concessione edilizia, l'autorizzazione 208 la ingloba ma, ovviamente, quando questa viene meno, non c'è più nessuna autorizzazione che giustifichi l'esistenza di quelle strutture. Per di più, se ritenuto necessario per la pubblica utilità, un impianto rifiuti può essere costruito anche su aree con destinazione urbanistica non coerente (per esempio un 'area agricola o residenziale) le quali assumeranno una destinazione 'a servizi' per tutto e solo il tempo in cui l'autorizzazione rimane valida. Decaduta questa, l'area riprenderà la sua originale destinazione d'uso.

Per superare questo obbligo di ripristino allo stato originario pre-costruzione dell'impianto, il Comune potrebbe emettere una concessione edilizia relativa all'area su cui si trova l'impianto, prima della decadenza dell'autorizzazione. In questo modo la permanenza dell'edificato verrebbe svincolata dall'autorizzazione 208. E potrebbe anche decidere di mutare la destinazione d'uso dell'area, sempre prima della scadenza del 208, in modo da evitare di tornare alla destinazione originaria, qualora questa fosse non più consona allo sviluppo avuto dal territorio negli anni di attività dell'impianto.

Nel caso in cui le opere edilizie siano progettate e fatte eseguire direttamente dal Comune come opera pubblica, si applica quanto previsto dal comma c dell'art. 7 del titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia": *Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: (omissis)c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni: DPR 207 del 5/10/2010, D.Lgs. 50 del 18/4/2016, L. 108/2021, D.L. 36 del 30/4/2022).*

Tale normativa è stata successivamente richiamata anche dall'articolo 33, comma 3, della L.R. 12 dell'11/3/2005 e s.m.i. che recita: "*Per le opere pubbliche dei Comuni, la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha i medesimi effetti del permesso di costruire.".*

Quindi, il permesso di costruire, come parere rilasciato dal Comune nei procedimenti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, per le opere PUBBLICHE non serve, basta l'approvazione delle stesse da parte della Giunta Comunale, con specifica Delibera.

A tal proposito, si evidenzia che nella L.R. 12 dell'11/3/2005, viene specificato che la competenza della Giunta Comunale si riferisce all'approvazione dei progetti esecutivi, qualora vi venga ricompresa la progettazione definitiva, mentre è competenza del Responsabile del Procedimento e dei suoi assistiti la validazione della stessa.

Nota sui Centri di raccolta

I Centri di raccolta sono degli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti che **non vengono autorizzati** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152, così come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc, del medesimo D.Lgs., ma che vengono realizzati in conformità alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e gestiti conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/7/2026, direttamente dal Comune che ne delibera la realizzazione.

Pertanto, **per i Centri di raccolta non vanno aperte procedure su Inlinea,** che è un'interfaccia creata appositamente per gestire le richieste nuova/di rinnovo dell'/di variante dell'/ autorizzazione rilasciata da Città metropolitana di Milano.

L'art. 1, comma 5, del D.M. del 13/7/2026 prevede, in ogni caso, che il Comune dia comunicazione della realizzazione o modifica di un centro di raccolta alla Regione e alla Provincia (o Città metropolitana) di appartenenza. Pertanto, in caso di apertura di un nuovo centro di raccolta o della chiusura di uno esistente, dovrà esserne data comunicazione alla Città metropolitana di Milano, utilizzando però, per quanto detto in precedenza, i normali canali per lo scambio di documentazione istituzionale (PEC). Lo schema con le informazioni da fornire in questi casi è reperibile on line, allo stesso indirizzo in cui si trova il presente documento, sotto la sezione 'Centri di raccolta'.

Nel solo caso in cui venga invece deliberato, da parte del Comune, il passaggio dal regime autorizzatorio dell'art. 208 del D.Lgs. 152 a quello semplificato del D.M. 13/7/2026 (passaggio che richiede l'effettuazione di alcune valutazioni di carattere ambientale, l'eventuale revoca dell'autorizzazione e lo svincolo della fidejussione)**, è necessario procedere con un''Istanza di chiusura' sulla piattaforma Inlinea** (vedi precedente paragrafo 6).